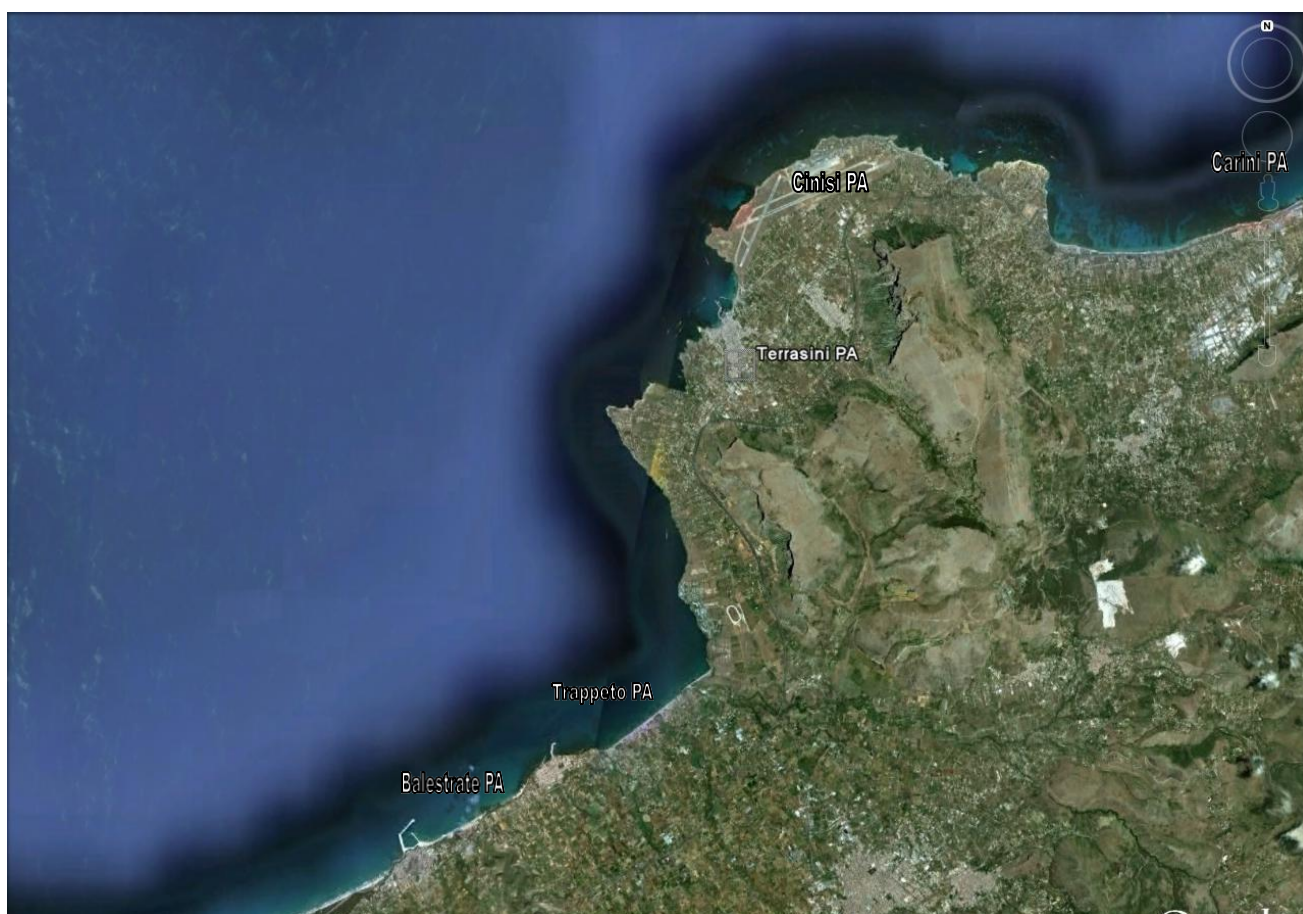




**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
GUARDIA COSTIERA**

Regolamento del Circondario Marittimo

Approvato con Ordinanza n° 02/2012 del 26/01/2012



***Versione 7
(Aggiornata all'Ordinanza n° 07 del 29/05/2023)***



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Prefazione alla versione 1

Il Circondario Marittimo di Terrasini è stato istituito in forza del D.P.R. 83/'11, in data 24/03/'11, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 133/'11 del 10/06/'11, entrato in vigore il 25/06/'11.

La giurisdizione va da Balestrate a Carini. I porti che insistono nel Circondario medesimo sono i porti di Terrasini-Cinisi, Trappeto e Balestrate.

Il Regolamento del Circondario di Terrasini nasce dall'esigenza di avere uno strumento giuridico aggiornato che disciplini alcune delle attività che si svolgono all'interno dei porti e marittime, ma anche dall'esigenza di avere, allo stesso tempo, un dispositivo che consenta una migliore fruibilità da parte dell'utenza.

Le norme contenute all'interno del presente Regolamento sono ispirate da particolari condizioni organizzative e morfologiche.

Nel presente Regolamento sono prese in esame molteplici attività, quali: la circolazione stradale, le operazioni di varo/alaggio, i lavori in porto, il bunkeraggio, la disciplina degli ormeggi, il noleggio dei natanti da diporto, il diving, ed altro.

Naturalmente, il presente Regolamento non ha la pretesa di esaurire ogni singola sfaccettatura delle numerose attività portuali, e men che meno marittime.

Per qualsivoglia evenienza e necessità provvederà, per quanto di competenza e laddove non già disciplinato dalla pertinente normativa, l'Autorità Marittima in virtù dei poteri dispositivi di polizia tecnico-amministrativa marittima ad essa demandati dalla Legge.

Terrasini, lì, 26/01/2012

IL CAPO SEZIONE TECNICA – AMMINISTRATIVA – OPERATIVA
Primo Maresciallo Np DI GREGORIO Carmelo

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Alberto BOELLIS



**Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini**

AGGIORNAMENTI E VARIANTI

N°.	ORDINANZA			ARTICOLI MODIFICATI
	Numero	Data	Argomento	
2	18	27/07/2012	Modifica alla Versione 1 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini	Rubrica del Titolo I; inoltre, artt. 3, 7, 8, 25, 26, 31, 33, 49, 54, 56, 57, 66.
3	30	09/10/2012	Modifica alla Versione 2 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini	Inserimento dell'art. 14-bis; inoltre, artt. 46, 57, 58, 66, 84, 94, 98, nonché parziale modifica degli allegati 6 e 7.
4	1	28/01/2013	Modifica alla Versione 3 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini	Articoli 1, 10, 14-bis, 78, 93, 94, 80, nonché parziale modifica degli allegati 8, 9, 12 e 13.
5	24	19/06/2013	Modifica alla Versione 4 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini	Inserimento dell'art. 83-bis; inoltre, artt. 93, 94, nonché parziale modifica dell'allegato 9.
6	1	22/02/2022	Modifica alla Versione 5 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini	Abrogazione para 6) dell'art. 67; Modifica para 7) dell'art. 67.
7	07	29/05/2023	Modifica alla Versione 6 del Regolamento del Circondario Marittimo di Terrasini	Sostituzione art. 23; Sostituzione primo e secondo capoverso art. 54; Inserimento nuovo comma art. 55; Sostituzione p.c.v. art. 56; Abrogazione Titolo X e Titolo XI; Sostituzione/Integrazione allegati.



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

AGGIORNAMENTI E VARIANTI

N°.	ORDINANZA			ARTICOLI MODIFICATI
	Numero	Data	Argomento	



- INDICE -

PREFAZIONE	PAG. 8
-------------------------	---------------

PARTE I

***Della disciplina della navigazione, degli ormeggi
e della sosta della unità navali***

• TITOLO I CONFINI E STRUTTURA DELL'AREA PORTUALE.....	PAG. 10
- Articolo 1 Descrizione generale.....	PAG. 10
- Articolo 2 Definizione dei confini area portuale e punti d'accesso	PAG. 10
- Articolo 3 Divisione area operativa e area non operativa.....	PAG. 11
- Articolo 4 Descrizione dei moli, delle banchine e dei pontili.....	PAG. 11
• TITOLO II DISCIPLINA DELLE MANOVRE DI ENTRATA E DI USCITA DAL PORTO, ORMEGGIO E ANCORAGGIO.....	PAG. 13
- Articolo 5 Altezza dei fondali	PAG. 13
- Articolo 6 Transito attraverso l'imboccatura del porto.....	PAG. 13
- Articolo 7 Manovre per l'entrata in porto.....	PAG. 13
- Articolo 8 Manovre per l'uscita dal porto.....	PAG. 13
- Articolo 9 Ordine di precedenza.....	PAG. 14
- Articolo 10 Manovre in porto – apparati radio – A.I.S.....	PAG. 14
- Articolo 11 Uso del fischio e della sirena.....	PAG. 14
- Articolo 12 Cautele agli ormeggi.....	PAG. 14
- Articolo 13 Unità in disarmo o in attesa di demolizione.....	PAG. 15
- Articolo 14 Ancoraggio.....	PAG. 15
- Articolo 14-bis Avverse condizioni meteorologiche.....	PAG. 16
• TITOLO III DESTINAZIONE D'USO DELLE BANCHINE PORTO TERRASINI – CINISI.....	PAG. 17
- Articolo 15 Molo (A).....	PAG. 17
- Articolo 16 Molo (B).....	PAG. 17
- Articolo 17 Molo (C).....	PAG. 18
- Articolo 18 Banchina di Riva.....	PAG. 18
- Articolo 19 Molo (E).....	PAG. 18
- Articolo 20 Molo (F).....	PAG. 18
- Articolo 21 Diversa destinazione posti ormeggio.....	PAG. 19
- Articolo 22 Autorizzazione sosta in porto.....	PAG. 19

PARTE II

Della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

• TITOLO IV CIRCOLAZIONE STRADALE.....	PAG. 21
- Articolo 23 Circolazione ambito portuale.....	PAG. 21
- Articolo 24 occupazione di aree non aperte alla circolazione ed alla sosta.....	PAG. 21
- Articolo 25 Accesso nell'area operativa.....	PAG. 21
- Articolo 26 Circolazione nell'area operativa – riservata a mezzi Autorizzati.....	PAG. 22
- Articolo 27 Velocità.....	PAG. 23
- Articolo 28 Sosta autoveicoli.....	PAG. 23



- Articolo 29 Riserva di posti per disabili.....	PAG. 24
- Articolo 30 Disciplina della circolazione dei pedoni.....	PAG. 24
• TITOLO V RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO.....	PAG. 25
- Articolo 31 Permessi di accesso in porto.....	PAG. 25
- Articolo 32 Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso.....	PAG. 25
- Articolo 33 Documentazione da presentare per il rilascio del permesso di accesso in porto.....	PAG. 25
- Articolo 34 Obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo.....	PAG. 26
- Articolo 35 Periodo di validità dei permessi di accesso in porto..	PAG. 26
- Articolo 36 Revoca o sospensione del permesso.....	PAG. 26
- Articolo 37 Duplicazione dei permessi di accesso.....	PAG. 27
- Articolo 38 Rilascio permessi provvisori.....	PAG. 27
- Articolo 39 Rilascio permessi per manifestazioni.....	PAG. 27
- Articolo 40 Veicoli con carichi pericolosi.....	PAG. 27
- Articolo 41 Trasporti eccezionali.....	PAG. 27
- Articolo 42 Libero accesso.....	PAG. 27
- Articolo 43 Sicurezza marittima, portuale e militare.....	PAG. 27

PARTE III

Delle operazioni portuali

• TITOLO VI LAVORI IN PORTO.....	PAG. 30
- Articolo 44 Generalità.....	PAG. 30
- Articolo 45 Definizioni.....	PAG. 30
- Articolo 46 Esecuzione di lavori a bordo di unità senza l'uso di fonti termiche.....	PAG. 30
- Articolo 47 Rilascio del Nulla Osta.....	PAG. 31
- Articolo 48 Lavori a bordo con uso di fonti termiche.....	PAG. 31
- Articolo 49 Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata.....	PAG. 32
- Articolo 50 Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata e standardizzata.....	PAG. 33
- Articolo 51 Lavori di idropulitura.....	PAG. 34
- Articolo 52 Lavori di carenaggio sulle unità tirate a secco.....	PAG. 34
- Articolo 53 Lavori da effettuarsi a bordo delle unità in sosta In porto.....	PAG. 35
• TITOLO VII VARI ALAGGI.....	PAG. 36
- Articolo 54 Definizioni e generalità.....	PAG. 36
- Articolo 55 Aree destinate alle operazioni.....	PAG. 36
- Articolo 56 Uso di autogru.....	PAG. 36
- Articolo 57 Documentazione da produrre per l'autorizzazione....	PAG. 36
- Articolo 58 Scali in concessione.....	PAG. 37
- Articolo 59 Norme generali di sicurezza.....	PAG. 37
- Articolo 60 Spostamenti in ambito potuale.....	PAG. 38
- Articolo 61 Comportamento di conducenti di altri veicoli e di pedoni.....	PAG. 39
- Articolo 62 Danni alle strutture portuali.....	PAG. 39



• TITOLO VIII BUNKERAGGIO	PAG. 40
- Articolo 63 Definizioni	PAG. 40
- Articolo 64 Generalità.....	PAG. 40
- Articolo 65 Tipologia di prodotti.....	PAG. 40
- Articolo 66 Rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina.....	PAG. 40
- Articolo 67 Prescrizioni per il rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina.....	PAG. 40
- Articolo 68 Prescrizioni per il Bunkeraggio a mezzo autobotte...	PAG. 41
- Articolo 69 Prescrizioni antinquinamento.....	PAG. 41
- Articolo 70 Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina...	PAG. 42
- Articolo 71 Vigilanza antinquinamento.....	PAG. 43
- Articolo 72 Esenzioni.....	PAG. 43
- Articolo 73 Disposizioni finali.....	PAG. 44

PARTE IV

Norme di carattere generale

• TITOLO IX VARIE	PAG. 46
- Articolo 74 Scarichi in mare da unità	PAG. 46
- Articolo 75 Pompaggio dalle sentine.....	PAG. 46
- Articolo 76 Rifiuti in ambito portuale.....	PAG. 46
- Articolo 77 Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.....	PAG. 46
- Articolo 78 Riprese in porto.....	PAG. 46
- Articolo 79 Deposito merci in banchina.....	PAG. 46
- Articolo 80 Norme particolari per le unità da pesca – autorizzazione porto base.....	PAG. 47
- Articolo 81 Servizio di guardiania.....	PAG. 48
- Articolo 82 Obblighi per i concessionari.....	PAG. 49
- Articolo 83 Divieti in generale.....	PAG. 49
- Articolo 84 Disposizioni finali.....	PAG. 50

PARTE V

Della disciplina del noleggio e della locazione dei natanti da diporto, e dell'esercizio del diving

• TITOLO X DELLA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E DEL NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO.....	PAG. 52
- Articolo 85 Ambito di applicazione.....	PAG. 52
- Articolo 86 Adempimenti.....	PAG. 52
- Articolo 87 Obblighi del locatore.....	PAG. 52
- Articolo 88 Ambito del noleggiante.....	PAG. 53
- Articolo 89 Tariffe.....	PAG. 53
• TITOLO XI DELLA DISCIPLINA DEL DIVING.....	PAG. 54
- Articolo 90 Campo di applicazione.....	PAG. 54
- Articolo 91 Definizioni.....	PAG. 54
- Articolo 92 Attività subacquea organizzata a scopo di lucro o per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi.....	PAG. 54



- Articolo 93 Dotazioni di sicurezza.....	PAG. 55
- Articolo 94 Norme per le guide e gli istruttori.....	PAG. 55
- Articolo 95 Norme di sicurezza, segnalamenti.....	PAG. 55
- Articolo 96 Impiego dei mezzi d'appoggio, segnalamenti.....	PAG. 55
- Articolo 97 Requisiti di sicurezza dell'unità di appoggio per le attività subacquee.....	PAG. 56
- Articolo 98 Attività subacquee organizzate da società, circoli sportivi, associazioni, imprese.....	PAG. 56
- Articolo 99 Divieti per tutte le attività subacquee.....	PAG. 56

PARTE VI

Norme Finali

- Articolo 100 Sanzioni.....	PAG. 58
- Articolo 101 Segnaletica stradale.....	PAG. 58
- Articolo 102 Norme transitorie.....	PAG. 58
- Articolo 103 Vigenza.....	PAG. 59
- Articolo 104 Abrogazioni.....	PAG. 59

ALLEGATI

- Allegato 1 Planimetria area portuale.....	PAG. 61
- Allegato 2 Istanza per la richiesta del permesso di accesso in porto (Terrasini-Cinisi/Trappeto)	PAG. 63
- Allegato 2bis Istanza per la richiesta del permesso di accesso in porto (Balestrate).....	PAG. 65
- Allegato 3 Dichiarazione attestante l'effettivo possesso del mezzo nel caso in cui il possessore non coincida con il proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione.....	PAG. 67
- Allegato 3bis Dichiarazione a cura dell'intestatario della carta di Circolazione dell'automezzo (Balestrate).....	PAG. 68
- Allegato 4 Informativa sul trattamento dei dati personali	PAG. 69
- Allegato 5 Modello dei permessi di accesso in porto.....	PAG. 70
- Allegato 6 Istanza per il rilascio del nulla-osta ad effettuare lavori a bordo senza l'ausilio di fonti termiche.....	PAG. 71
- Allegato 7 Istanza per il rilascio del nulla-osta ad effettuare lavori con fonti termiche con la procedura semplificata e standardizzata.....	PAG. 74
- Allegato 8 Istanza autorizzazione varo/alaggio mediante l'utilizzo di auto-grù.....	PAG. 78
- Allegato 9 Autorizzazione varo/alaggio mediante l'utilizzo di auto-grù.....	PAG. 80
- Allegato 10 Comunicazione operazione varo/alaggio.....	PAG. 82
- Allegato 11 Registro operazioni varo/alaggio.....	PAG. 83
- Allegato 12 Richiesta bunkeraggio a mezzo autobotte.....	PAG. 84
- Allegato 13 Autorizzazione bunkeraggio a mezzo autobotte.....	PAG. 85



PARTE I

*Della disciplina della navigazione, degli ormeggi
e della sosta dei mezzi navali*



TITOLO I CONFINI E STRUTTURA AREA PORTUALE DI TERRASINI-CINISI CENNI SULL'AREA PORTUALE DI TRAPPETO

Articolo 1 (Descrizione generale)

Il porto di Terrasini (che di fatto ricade nei territori comunali di Cinisi e Terrasini) è protetto da un molo di sopraflutto a tre bracci (dal terzo braccio si protende, perpendicolarmente, un pennello antirisacca regolarmente segnalato in testata) e da un lungo molo di sottoflutto rettilineo orientato mediamente ad Ovest; internamente un piccolo molo, dalla cui testata ha origine un altro moletto banchinato, separa il porto in due bacini.

L'imboccatura del porto di Terrasini è orientata verso NW.

Pericoli: il porticciolo è soggetto a periodici insabbiamenti con limitato fondale; è pericoloso l'ingresso con venti provenienti dal IV quadrante.

Accesso: porre particolare attenzione in caso di venti provenienti dal IV quadrante; le unità che entrano ed escono dal porto devono procedere con prudenza e alla minima velocità consentita dalle esigenze di manovra. Le unità in uscita hanno precedenza su quella in entrata.

Fari e fanali:

- 3183.4 (E 1993.5) - fanale a lampi verdi, periodo 3 sec., portata 4 M, sull'estremità del molo di sopraflutto;
- 3183.42 (E 1993.52) - fanale a lampi verdi, periodo 4 sec., portata 3 M sul pennello del molo di sopraflutto (oscurato da 130° verso il largo);
- 3183.5 (E 1993.54) - fanale a luce fissa rossa, 2 vert., portata 1 M, sul moletto;
- 3183.6 (E 1993.6) - fanale a lampi rossi, periodo 3 sec., portata 4 M, sul molo di sottoflutto.

Fondo marino: sabbioso.

Fondali: da 0,5 a 6 mt.

Radio: Vhf canale 16 CIRCOMARE Terrasini (H24).

Venti dominanti: tramontana, maestrale.

Rade sicure più vicine: l'ancoraggio in rada è permesso soltanto nel tratto di mare a ridosso del molo di sopraflutto, per una distanza di 1/2 miglio dal medesimo, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (vhf canale 16).

Acque interne: si intende la zona di mare racchiusa dai moli più esterni.

Acque esterne: si intende la zona di mare adiacente al porto che si estende per mezzo miglio, verso il largo, dai fanali verde e rosso posti alla sua imboccatura. Le acque esterne sono considerate, ai fini del presente Regolamento, parte integrante del porto.

Articolo 2 (Definizione dei confini dell'area portuale e dei punti di accesso)

L'area portuale del Comune di Terrasini è quella delimitata dai seguenti punti, e meglio evidenziata nella planimetria di cui all'**allegato n° 1**:

- a) - a Nord
 - Dal Mare.
- b) - a Est:
 - Dalla dividente demaniale marittima (Contrada Ciucca).
- c) - a Ovest
 - Dal Mare.
- d) - a Sud



- Piazzetta Scalo.

I punti d'accesso all'area portuale sono:

- a) Piazzetta Scalo (lato Terrasini).
- b) Contrada Ciucca (lato Cinisi).

Articolo 3

(Divisione dell'area operativa dall'area non operativa)

L'area portuale di **Terrasini-Cinisi** è divisa in due aree, come meglio evidenziate da una linea continua di colore verde riportata nell'**allegato n° 1**:

- a) Area non operativa;
- b) Area operativa.

L'area non operativa è quella porzione di area portuale compresa tra i confini dell'area portuale e i confini dell'area operativa.

L'area operativa del porto di Terrasini, per motivi di sicurezza portuale e per la presenza di svariate attività riconducibili comunque alla navigazione marittima, è regolamentata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

L'area non operativa è inserita nel normale contesto di pubblica viabilità cittadina e quindi il transito e la sosta sono regolamentate dai Comuni di Terrasini e Cinisi (per le aree di rispettiva competenza), fermo restando che su ogni tematica dovrà essere sentita l'Autorità Marittima per il relativo beneplacito. Anche l'Autorità Marittima si riserva comunque l'adozione di provvedimenti interdittivi e dispositivi di polizia tecnico- amministrativa.

Le due aree ricomprese in seno ai due bracci del porticciolo di **Trappeto** sono da considerare aree operative. Il tratto viario che congiunge l'area sita ad ovest con la piazzetta prospiciente l'area sita ad est, è regolamentato dal Comune di Trappeto, fermo restando che su ogni tematica dovrà essere sentita l'Autorità Marittima per il relativo beneplacito. Anche l'Autorità Marittima si riserva comunque l'adozione di provvedimenti interdittivi e dispositivi di polizia tecnico-amministrativa.

Quanto sopra ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 30, 81 e 82 del Codice della Navigazione, 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e 6 del Codice della Strada.

Articolo 4

(Descrizione dei moli, delle banchine e dei pontili)

Molo (A)

Il molo (A) è costituito dal braccio finale del molo di sopraflutto, dal quale si protende, perpendicolarmente, un pennello antirisacca segnalato in testata (fanale verde - 3183.42).

Il Molo è banchinato sul lato interno.

La parte superiore è costituita da sede stradale.

Sulla sua testata è collocato il fanale verde di ingresso al porto (3183.4).

Molo (B)

Il molo (B) è costituito dal braccio centrale del molo di sopraflutto.

Il Molo è banchinato sul lato interno.

La parte superiore è costituita da sede stradale.

Sulla sua testata è collocato il distributore di carburante destinato esclusivamente a natanti in genere.



Molo (C)

Il molo (C) è costituito dal braccio iniziale del molo di sopraflutto.

Il Molo è banchinato sul lato interno.

La parte superiore è costituita da sede stradale.

Banchina di Riva

La banchina di Riva é la banchina interna del porto collegata al molo (C).

E' banchinato sul lato interno.

La parte superiore è costituita da sede stradale.

Sulla banchina sono presenti due capannoni destinati a:

- Capannone per lo stoccaggio e vendita all'asta dei prodotti ittici provenienti dalle attività di pesca;
- Capannone adibito alla cantieristica navale e vendita prodotti per la nautica.

Entrambe le attività sono date in gestione con concessione demaniale marittima.

Molo (D)

Il molo (D) è costituito dal molo di sottoflutto.

Non è banchinato.

Non é transitabile con autoveicoli.

Sulla sua testata è collocato il fanale rosso di ingresso al porto (3183.6).

Molo (E)

Il molo (E) è costituito dal braccio iniziale del molo centrale che divide il porto in due bacini.

È banchinato su entrambi i lati.

La parte superiore è costituita da sede stradale.

Molo (F)

Il molo (F) è costituito dal braccio finale del molo centrale che divide il porto in due bacini.

È banchinato su entrambi i lati.

La parte superiore è costituita da sede stradale.

La presenza della banchina è segnalata con fanale rosso (3183.5).

Pontili per il Diporto

Nel porto di Terrasini sono presenti, di massima durante la stagione estiva, 9 (nove) pontili galleggianti destinati all'ormeggio di unità da diporto.

I pontili sono dati in gestione con concessione demaniale marittima.

All'interno dei pontili in concessione dovrà essere reso disponibile almeno il 10% della ricettività totale, per le unità da diporto in transito o per le unità appartenenti alle Forze Armate/Forze dell'Ordine, in servizio di Stato o facenti capo, in genere, ad Enti pubblici.



TITOLO II
DISCIPLINA DELLE MANOVRE DI ENTRATA E DI USCITA DAL PORTO, ORMEGGIO E
ANCORAGGIO

Articolo 5
(Altezza dei fondali)

In considerazione delle possibili variazioni dell'altezza del fondale dell'imboccatura e del bacino portuale, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter in sicurezza entrare e navigare all'interno dei porti.

Tutte le unità navali intraprendono la manovra di entrata/uscita dai porti a proprio rischio e pericolo, ancor più se in presenza di moto ondoso e/o bassa marea.

Articolo 6
(Transito attraverso l'imboccatura del porto)

E' fatto obbligo a tutte le unità, in entrata o in uscita dai porti, di transitare attraverso il passo di accesso al porto una per volta, seguendo le manovre ed osservando le precauzioni specificate nei successivi articoli.

Articolo 7
(Manovre per l'entrata in porto)

Tutti i mezzi navali in approccio per l'entrata nei porti, daranno la precedenza alle unità in uscita dal porto, osservando le pertinenti Regole prescritte dalla Convenzione Internazionale "COLREG 72", ratificata dalla L. 1085/77.

Durante la manovra di entrata in porto, in via generale le unità dovranno mantenersi, in relazione al loro pescaggio, a dritta della linea mediana del passo di accesso.

Nel caso di malfunzionamento dei segnalamenti marittimi posti all'imboccatura dei porti, o di assenza dei medesimi, si potrà entrare solo dall'alba al tramonto, salvo la sussistenza di scriminanti o in caso di forza maggiore. Sono esonerate le sole unità in servizio commerciale, o da pesca, i cui comandanti redigano apposita dichiarazione, nella quale si dia atto del fatto di essere profondi conoscitori e pratici della zona, e nella quale si accetti esplicitamente di operare anche in caso di malfunzionamento o assenza di segnalamenti. Sono sempre esonerate le Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti pubblici.

Articolo 8
(Manovre per l'uscita dal porto)

Tutte le unità in uscita dai porti dovranno procedere attraverso l'imboccatura mantenendosi in via generale a dritta della linea mediana del passo di uscita.

Nel caso di malfunzionamento dei segnalamenti marittimi posti all'imboccatura dei porti, o di assenza dei medesimi, si potrà uscire solo dall'alba al tramonto, salvo la sussistenza di scriminanti o in caso di forza maggiore. Sono esonerate le sole unità in servizio commerciale, o da pesca, i cui comandanti redigano apposita dichiarazione, nella quale si dia atto del fatto di essere profondi conoscitori e pratici della zona, e nella quale si accetti esplicitamente di operare anche in caso di malfunzionamento o assenza di segnalamenti. Sono sempre esonerate le Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti pubblici.



Articolo 9 (Ordine di precedenza)

In caso di possibile contemporaneo impegno in entrata del passo di accesso in porto, seguirà, di massima, il seguente ordine di precedenza:

- a) Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti pubblici;
- b) Unità adibite al traffico passeggeri;
- c) Unità da traffico (unità appoggio piattaforme, motopontoni, etc.);
- d) Unità da pesca;
- e) Unità da diporto.

Articolo 10 (Manovre in porto – apparati radio – A.I.S.)

Nelle acque portuali, tutte le unità sono tenute a manovrare con prudenza ed a velocità ridotta al minimo necessario per la sicurezza della manovra. Nello specchio acqueo portuale sono vietate evoluzioni con motoscafi o natanti da diporto di qualsiasi tipologia. Ad essi è consentito solo transitarvi, per entrare ed uscire dal porto, alla velocità minima di sicurezza consentita dalle capacità evolutive del mezzo (max 5 nodi in rada, e 3 nodi nei porti).

Durante le operazioni di ingresso, uscita, transito, ormeggio, disormeggio e qualunque altro tipo di operazione nello specchio acqueo portuale, le unità con obbligo dell'apparecchiatura VHF a bordo, dovranno assicurare l'ascolto radio sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz).

In ogni caso, le unità che hanno obbligo di apparati radio, o che comunque hanno a bordo apparati radio, sono tenute a dare comunicazione, di entrata e di uscita dal porto, alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo, su CH 16 VHF.

Fermo restando quanto disposto dal D.M. 196/2005, e successive modifiche ed integrazioni, le unità non stanziali, di cui al successivo art. 80, dovranno mantenere sempre acceso, qualora ne siano dotate, il sistema di identificazione automatica (A.I.S.). Le unità stanziali, di cui al successivo art. 80, potranno spegnerlo trascorse 24 ore dall'entrata.

Articolo 11 (Uso del fischio e della sirena)

L'uso in porto del fischio e della sirena è proibito, ad eccezione delle previste segnalazioni di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (COLREG '72).

Articolo 12 (Cautele agli ormeggi)

Tutte le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.

Le unità all'ormeggio devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle opere portuali. L'unità che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e/o ad altre unità, ovvero riporti avarie che le impediscono di riprendere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

Le stesse imbarcazioni devono essere costantemente sorvegliate dalle persone dell'equipaggio ovvero da appositi guardiani qualora in disarmo, al fine di garantire in ogni momento l'attuazione in sicurezza di qualsiasi manovra di emergenza o disposta dall'Autorità Marittima.



Articolo 13

(Unità in disarmo o in attesa di demolizione)

Considerata la scarsità di posti di ormeggio nelle banchine ad uso pubblico nel porto di Terrasini, Il disarmo o la sosta di unità in attesa di demolizione è consentito, in tali banchine e secondo le modalità di cui in prosieguo, solo per le unità da pesca autorizzate in via permanente o temporanea a fare porto base, per un **periodo non superiore ai 90 (novanta) giorni**; periodi superiori sono ammessi solo nel caso di eventuali periodi di fermo tecnico superiori al predetto termine o per giustificati motivi.

Il disarmo potrà eventualmente essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.

In ogni caso, qualora la banchina impegnata dall'unità in disarmo o in attesa di demolizione dovesse rendersi necessaria per l'ormeggio di altre unità operative, per lo svolgimento di operazioni commerciali e per qualsivoglia evenienza ritenuta di primaria importanza da parte dell'Autorità Marittima, l'armatore dovrà provvedere a lasciare libero l'ormeggio nei tempi indicati dall'Autorità Marittima stessa.

Le unità che debbono rimanere in disarmo od in attesa di demolizione per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni dovranno essere alate e trasferite fuori l'ambito portuale, in località da indicare nella domanda di disarmo di cui al comma 2.

Quelle unità che rimarranno in disarmo o comunque inopere per oltre i 90 (novanta) giorni di cui sopra, potranno essere rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso.

Durante il disarmo il responsabile delle unità dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania per le quali si rimanda all'art. 80 del presente Regolamento.

Articolo 14

(Ancoraggio)

È fatto divieto, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima, di dare fondo all'ancora negli specchi acquei portuali.

L'ancoraggio è permesso soltanto nel tratto di mare a ridosso del molo di sopraflutto, per una distanza di 1/2 miglio dal medesimo, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima (16 VHF/FM (156,800 Mhz) o telefonicamente al n° 0918682501).

La richiesta di ancoraggio dovrà essere effettuata almeno con 30 (trenta) minuti di anticipo rispetto all'orario di presunto arrivo al punto individuato per l'ancoraggio.

L'unità che intende ancorare nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Terrasini dovrà comunicare i seguenti dati:

- nome, numero e nominativo internazionale;
- bandiera, porto d'iscrizione;
- porto di provenienza e porto di destinazione;
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- numero delle persone presenti a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri;
- motivo dell'ancoraggio;
- coordinate geografiche del punto di ancoraggio;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare la sicurezza dell'unità e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

Similmente, le unità che intendono lasciare il punto di ancoraggio dovranno comunicare all'Autorità Marittima le seguenti informazioni:



- nome e nominativo internazionale;
- ora di partenza;
- numero di persone presenti a bordo suddivise per equipaggio e passeggeri;
- porto di destinazione e G.D.O. di arrivo;
- velocità e rotta.

Durante tutto il periodo di ancoraggio le unità devono mantenere l'assetto di navigazione ed inoltre:

- mantenere un efficace servizio di guardia in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- mostrare i fanali e segnali prescritti dalla COLREG '72;
- emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla COLREG '72;
- mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz);
- comunicare all'Autorità Marittima il punto di ancoraggio ogni 3 (tre) ore;

Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione/nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, lavori di manutenzione a bordo delle navi ancorate. Potranno essere consentiti, solo in caso di urgenza e necessità, piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza dell'unità, e che non comportino, comunque, pericoli di inquinamento.

Articolo 14-bis (Avverse condizioni meteorologiche)

Nel caso in cui siano stati diramati, ad opera degli Enti a ciò preposti, avvisi di condizioni meteorologiche avverse, nei quali si preannuncino forti venti, e/o mareggiate, e/o precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, e/o presenza di nebbia, non si potrà uscire dai porti.

Si potrà entrare, prestando particolare attenzione ai cavi d'ormeggio eventualmente in tensione che dovessero assicurare gli altri mezzi navali già presenti in porto (cavi predisposti dagli interessati al fine di rendere più saldo l'ormeggio medesimo dei predetti mezzi navali), solo nel caso in cui rimanere all'ormeggio in rada possa essere fonte di rischi per l'incolumità delle persone, o per la stessa sicurezza marittima.

E' fatto obbligo per tutti di rinforzare i cavi d'ormeggio, in particolare quando è manifesto che stiano per imperversare le intemperie. In ogni caso, è fatto divieto di avventurarsi sulle banchine qualora sulle medesime dovessero rovesciarsi fragorosi scrosci d'acqua, con evidente pericolo per l'incolumità, o dovessero sussistere le altre situazioni descritte nel primo comma.

Sono esonerate le Unità navali delle Forze Armate/Forze di Polizia, in servizio di Stato, o facenti capo ad Enti pubblici, le quali, comunque, dovranno prestare massima attenzione.



TITOLO III DESTINAZIONE D'USO DELLE BANCHINE DEL PORTO DI TERRASINI/CINISI

Articolo 15

Molo (A)

1. Il molo (A), a partire dalla sua radice (congiungente molo "B") per una lunghezza di circa 90 metri è riservato all'ormeggio di unità da diporto su pontili dati in concessione.
2. La parte finale del molo (A), lunga circa 70 metri, **in presenza di condizioni meteo marine favorevoli**, può essere utilizzata per operazioni di sbarco di prodotti della pesca, imbarco/sbarco passeggeri, sosta temporanea unità da diporto (se a vela con altezza albero inferiore a mt. 25).

Al fine di garantire le operazioni nella massima sicurezza, l'utilizzo della banchina è riservato alle sole unità con altezza di fiancata almeno pari all'altezza della banchina, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima alla quale dovranno essere comunicati:

- nome e nominativo internazionale;
- ore di sosta presunte;
- motivo della sosta.

Durante tutto il periodo di sosta (unità all'ormeggio) le unità devono mantenere l'assetto di navigazione ed inoltre:

- mantenere un efficace servizio di guardia in caso di avverse condizioni meteo;
- mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo.

Nel caso di cambiamento delle condizioni meteo marine che possano inficiare la sicurezza dell'unità o rappresentare un pericolo per l'incolumità delle persone o per le cose, l'unità dovrà procedere all'immediato disormeggio dirigendosi verso un ormeggio più sicuro.

Del termine esigenza, l'unità dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima.

Articolo 16

Molo (B)

Alla radice, nei primi 10 mt., possono ormeggiare unità adibite a locazione/noleggio/trasporto passeggeri per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni di imbarco/sbarco. Sono escluse dall'obbligo di sosta temporanea le unità munite di regolare titolo concessorio rilasciato dalla Regione Siciliana.

Il molo (B), con esclusione dei 10 mt. destinati come espressamente indicato nel precedente comma, per una lunghezza di circa 100 metri, è riservato all'ormeggio di unità da pesca tipo circuizione (c.d. lampare), strascico e/o volanti, con esclusione del tratto di banchina antistante il distributore di carburante appositamente segnalato, a cura del concessionario, con bande colorate. Il medesimo concessionario deve, altresì, apporre apposito cartello indicante :

"DIVIETO D'ORMEGGIO, ZONA DESTINATA ALLE SOLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO".



Articolo 17

Molo (C)

Il molo (C), avente una lunghezza di circa 60 metri, è riservato all'ormeggio di unità da pesca tipo circuizione (c.d. lampare), strascico e/o volanti, facendo attenzione alle secche che si formano con le mareggiate.

Articolo 18

(Banchina di Riva)

La Banchina di Riva, avente una lunghezza di circa 60 metri, è così destinata:

1. dalla radice alla seconda bitta, area in concessione destinata all'alaggio e varo unità;
2. dalla seconda bitta sino alla testata, area destinata all'ormeggio di unità di piccola pesca;
3. l'area a ridosso del costone roccioso, evidenziata in rosso nell'allegata planimetria, è destinata, sotto la diretta responsabilità del proprietario o armatore del mezzo nautico interessato, esclusivamente a lavori di carenaggio, ovvero a semplici lavori di carpenteria navale o meccanica, su unità da pesca, da traffico o da diporto di piccole dimensioni, fermo restando il rilascio di apposito titolo concessorio, ove previsto, da parte della Regione Sicilia.

Eventuale disponibilità di posti di ormeggio può essere destinata, dall'Autorità Marittima, alle unità in transito previa richiesta all'Autorità stessa.

Articolo 19

Molo (E)

Il molo (E) ha una lunghezza di circa 50 metri.

Lato banchina esposto a SO:

E' riservato all'ormeggio di unità da diporto su pontili dati in concessione.

Durante il periodo invernale può essere destinato, in via eccezionale e previa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima, all'ormeggio di unità in transito di piccole dimensioni sia da diporto che da pesca; in quest'ultimo caso le stesse non devono superare le 3 TSL (sosta max 1 ora, eventualmente prolungata con autorizzazione dell'Autorità Marittima).

Lato banchina esposto a NE:

1. I primi 20 metri dovranno essere lasciati liberi.

L'area potrà essere utilizzata solo per operazioni di alaggio e varo di unità da diporto con l'utilizzo di autogru. Le operazioni di alaggio e varo potranno essere effettuate solo da ditte regolarmente autorizzate ad operare in ambito portuale/demaniale (ex art. 68 Codice della Navigazione).

2. Il tratto di banchina successivo ai 20 metri e fino alla testata è destinato all'ormeggio di unità di piccola pesca inferiori a 3 TSL.

Articolo 20

Molo (F)

Il molo (F) ha una lunghezza di circa 50 metri.

Lato banchina esposto a NO:

E' destinato all'ormeggio di unità da diporto e da traffico in transito (max 1 ora, eventualmente prolungata con autorizzazione dell'Autorità Marittima) ed alle unità navali delle Forze Armate/Forze dell'Ordine, in servizio di Stato o facenti capo in



genere ad Enti pubblici, in transito nel porto di Terrasini.

Può essere destinata, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, allo sbarco di prodotto ittico proveniente da unità da pesca.

Lato banchina esposto a SE:

E' destinato all'ormeggio delle unità navali delle Forze Armate/Forze dell'Ordine, in servizio di Stato o facenti capo in genere ad Enti pubblici, stanziali nel porto di Terrasini.

In caso di particolare congestione degli ormeggi, dovrà, in ogni caso, essere assicurato l'ormeggio alle unità navali in forza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

Articolo 21

(Diversa destinazione dei posti d'ormeggio)

L'Autorità Marittima, in relazione a particolari esigenze di traffico, può di volta in volta assegnare i posti di ormeggio a qualsiasi unità senza tener conto della destinazione delle banchine di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19.

Articolo 22

(Autorizzazione alla sosta in porto)

Le unità non iscritte negli RR.NN.MM. e GG. del Circondario Marittimo di Terrasini che intendono sostare, per un periodo superiore a 72 ore, nel porto di Terrasini, per lo svolgimento delle proprie attività di natura commerciale, dovranno avanzare istanza, in duplice copia e in bollo, indirizzata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, che dovrà contenere almeno i seguenti dati tecnici:

- nome e numero dell'unità;
- armatore/proprietario;
- Lunghezza f.t., larghezza f.t., pescaggio massimo e periodo richiesto.

Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima.

Qualsiasi unità da pesca che effettua porto base nel porto di Terrasini, sia quelle iscritte nel Circondario Marittimo di Terrasini che quelle iscritte in altri porti, che intenda assentarsi dal proprio posto di ormeggio per un tempo superiore a 72 (settantadue) ore dovrà, prima di partire, presentare apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

Detta comunicazione dovrà essere indicato, in linea di massima, il periodo di assenza dal proprio posto d'ormeggio.



PARTE II

*Della circolazione veicolare e
pedonale in ambito portuale*



**TITOLO IV
CIRCOLAZIONE STRADALE**

**Articolo 23
(Circolazione in ambito portuale)**

La circolazione in ambito portuale delle strade interne aperte all'uso pubblico è disciplinata dall'Ordinanza n° 07/2022 emessa dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terrasini-Cinisi in data 17 maggio 2022.

**Articolo 24
(Accesso in aree non aperte alla circolazione, e sosta vietata)**

Fatto salvo quanto decretato nel precedente art. 23, l'occupazione arbitraria di aree portuali non aperte alla circolazione ed alla sosta, effettuata con veicoli di qualsiasi tipo, sarà punita ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione.

Parimenti saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione coloro che accederanno in porto, con qualunque tipo di veicolo, senza permesso o in assenza di un motivo che ne giustifichi la loro presenza.

**Articolo 25
(Accesso nell'area operativa)**

L'area operativa è da considerarsi area di lavoro **NON aperta alla libera circolazione**, e pertanto, chi vi dovesse illegittimamente accedere, lo farebbe a suo rischio e pericolo, assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare. Allo stato, tale area non è protetta da ostruzioni o recinzioni, salvo quanto indicato nel successivo articolo 26, né i cigli delle banchine sono protetti da dissuasori o ripari. Per tali aspetti si rimanda al successivo art. 84.

Eventuali violazioni, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, verrà sanzionato secondo quanto disposto dal precedente art. 24.

In virtù di quanto previsto al primo comma, eventuali danni agli autoveicoli e/o alle cose in dipendenza del transito/sosta/fermata in area operativa restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

L'Autorità Marittima e la Regione Siciliana sono in ogni caso manlevati da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale nell'area operativa, a persone, cose e veicoli. In ogni caso, si rimanda al successivo art. 84.

Per accedere nell'area operativa, i veicoli dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo.

E' fatta eccezione al rispetto del precedente comma per i mezzi militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico, nonché per quelli privati di volta in volta espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.



Articolo 26

(Circolazione nell'area operativa, riservata a mezzi autorizzati)

L'accesso, la circolazione, la sosta delle persone e dei veicoli nell'area portuale operativa, sono vietate durante le ore notturne (dalle ore 21:00 alle ore 06:30), oltre che in caso di scarsa visibilità per nebbia, pioggia ed altre situazioni pericolose.

Sono esclusi da tale divieto coloro che esplicano comprovata attività lavorativa che si protrae oltre detto orario ed ai quali sarà rilasciata apposita autorizzazione di accesso e sosta riportante la dicitura "accesso e sosta in ore notturne".

1) La circolazione nell'area operativa del porto di **Terrasini** è disciplinata come di seguito descritto ed è segnalata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale da apporsi a cura dei Comuni:

a) Molo (A):

- Divieto di circolazione, sosta e fermata a veicoli di qualsiasi tipo;
- è consentito il transito dei soli automezzi che debbono effettuare operazioni commerciali in genere (sbarco/imbarco attrezzature di bordo, sbarco/imbarco merci e/o passeggeri) e dei mezzi militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico;
- la fermata è consentita per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni di cui al precedente punto.

b) Molo (B):

- doppio senso di circolazione;
- divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul lato banchina;
- la sosta è consentita ai piedi del muro frangionde solo negli appositi spazi;
- è consentita la fermata sul lato banchina, ad una distanza di mt. 1,5 da ciglio della stessa, ai soli veicoli destinati ad operazioni commerciali inerenti l'attività di pesca (sbarco prodotti ittici, imbarco/sbarco attrezzature per la pesca) per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni.

c) Molo (C):

- doppio senso di circolazione;
- divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul lato banchina;
- la sosta è consentita ai piedi del muro frangionde solo negli appositi spazi;
- è consentita la fermata sul lato banchina, ad una distanza di mt. 1,5 da ciglio della stessa, ai soli veicoli destinati ad operazioni commerciali (sbarco prodotti ittici, imbarco/sbarco attrezzature per la pesca/merci/passeggeri) per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni.

d) Banchina di Riva:

- doppio senso di circolazione;
- divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul lato banchina;
- è consentita la fermata sul lato banchina, ad una distanza di mt. 1,5 da ciglio della stessa, ai soli veicoli destinati ad operazioni commerciali (sbarco prodotti ittici, imbarco/sbarco attrezzature per la pesca/merci/passeggeri) per il solo tempo necessario al completamento delle operazioni.

e) Molo (D):

- Divieto di circolazione, sosta e fermata a veicoli di qualsiasi tipo;
- È consentita la circolazione ai soli mezzi militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico.

f) Molo (E):

- **Trattasi di area chiusa con sbarra/ostruzione per motivi di sicurezza (security) marittima, portuale e di sicurezza militare;**



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

- Divieto di circolazione, sosta e fermata a veicoli di qualsiasi tipo;
- È consentito l'accesso a tale area solo ai veicoli appartenenti al personale in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini. L'accesso ai veicoli appartenenti al personale di Forza Armata, di altre Forze Armate/Forze di Polizia/Enti Pubblici od altri in genere è sottoposto ad insindacabile valutazione ed espressa autorizzazione da parte del predetto Ufficio Circondariale;
- È inoltre consentito l'accesso ai veicoli militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico.
- Qualora il lucchetto sia chiuso, ci si dovrà rivolgere al personale di guardia al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo, a meno che non si sia in possesso della chiave in forza di formale consegna, dietro autorizzazione dell'Autorità Marittima.

g) Molo (F):

- Divieto di circolazione, sosta e fermata a veicoli di qualsiasi tipo;
- È consentita la circolazione ai soli veicoli militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico.

o) Nell'area deposito carburanti:

- E' fatto divieto assoluto di sosta;
- E' consentita solo la sosta dei mezzi di lavoro ed autocisterne per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di carico e scarico di oli lubrificanti e combustibili.

p) Area antistante l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini:

Area riservata alla sosta dei soli autoveicoli del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, nonché agli autoveicoli del personale in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, ai veicoli militari, di polizia, di soccorso ed in servizio pubblico.

2) Sul braccio est del porticciolo di **Trappeto**, è vietata la sosta. I veicoli autorizzati dovranno procedere uno per volta, sia ad entrare che ad uscire, costeggiando, in entrambi i casi, il muro frangonde, e sempre e solo dall'alba al tramonto.

Articolo 27

(Velocità)

La velocità massima consentita per qualsivoglia veicolo circolante nell'area operativa è di 20 Km/h. E' sempre vietato il sorpasso.

Articolo 28

(Sosta dei veicoli)

In tutto l'ambito portuale la sosta di veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo espressamente indicati nel presente regolamento.

Inoltre, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o intralcio alle operazioni portuali, è vietata la fermata o la sosta dei veicoli:

- nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- sul ciglio di tutte le banchine;
- sopra o in prossimità delle prese d'acqua e dei tombini;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, allo svolgimento di



cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio di pedoni, o sia in ogni caso d'intralcio ad attività di carattere militare, di polizia, di soccorso o di carattere pubblico in genere.

Qualora i veicoli creino grave intralcio o pericolo al regolare svolgimento delle attività di cui sopra, potranno essere forzatamente rimossi e trasferiti in aree limitrofe, se possibile, in apposite rimesse, a spese dei rispettivi proprietari.

Articolo 29

(Riserva di posti per disabili)

La sosta dei veicoli di portatori di handicap è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale (di colore giallo) e verticale previste dal Codice della Strada.

Articolo 30

(Disciplina della circolazione dei pedoni)

Ferme restando le norme contenute nel presente Regolamento riguardante la circolazione in ambito portuale, è fatto divieto ai pedoni di:

- transitare e/o sostare nelle zone destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;
- avvicinarsi in modo pericoloso ai cavi di ormeggio, nonché alle zone interessate da operazioni marittime e portuali;
- abbandonare, per qualsivoglia motivo, il piano viabile di qualunque infrastruttura portuale, avventurandosi su massi e tetrapodi di coronamento;
- transitare e fermarsi nel raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici in movimento avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi, che comunque non dovrà essere inferiore a metri 50 (cinquanta).

Dai divieti di cui al precedente comma sono esclusi gli operatori portuali legittimamente interessati allo svolgimento di operazioni marittime e/o portuali, per i quali, comunque, resta fermo il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.



TITOLO V
RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO

Articolo 31
(Permessi di accesso in porto)

I permessi di accesso all'area operativa, devono essere esposti e ben visibili sul parabrezza per l'intero periodo di permanenza (la mancata esposizione dello stesso equivale al "mancato possesso").

Il Comandante del Porto, su istanza degli interessati secondo il modello di cui all'**allegato n°2**, e con le modalità di cui all'articolo seguente, può autorizzare l'accesso e la circolazione, per periodi non superiori all'anno solare, nell'area portuale, di veicoli appartenenti od in possesso alle seguenti categorie di persone che comprovino un interesse, per ragioni di servizio, lavorative o imprenditoriali, all'accesso ed alla circolazione in porto:

- a) personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia;
- b) personale civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e personale delle altre Amministrazioni dello Stato chiamati a svolgere la loro attività, anche occasionalmente, all'interno del porto;
- c) personale appartenente agli organismi affidati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e degli ispettori del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento delle Comunicazioni, per l'esecuzione di ispezioni a bordo delle unità navali ormeggiate nel porto di Terrasini;
- d) armatori, raccomandatari marittimi;
- e) marittimi imbarcati su navi, pescherecci o galleggianti che stabilmente operano nel porto di Terrasini, o che sono temporaneamente all'ormeggio nel medesimo;
- f) titolari e dipendenti di imprese iscritte nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav. tenuti dalla Capitaneria di Porto di Palermo;
- g) aziende dedite al trasporto dei prodotti della pesca limitatamente ai veicoli commerciali adibiti a tale trasporto;
- h) titolari e dipendenti delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali, compresi spedizionieri, fornitori navali e loro dipendenti;
- i) titolari e dipendenti di aziende ed enti siti all'interno del porto.

Articolo 32
(Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso)

I soggetti legittimati alla presentazione delle istanze sono:

- I Comandi/Enti di appartenenza per i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo;
- I titolari delle imprese per i soggetti di cui alle lettere d), f), g), h), i) del precedente articolo;
- I comandanti/armatori di navi, galleggianti, pescherecci per tutti i marittimi regolarmente imbarcati, anche per il tramite delle cooperative di pesca, qualora associati.

Articolo 33
(Documentazione da presentare per il rilascio del permesso di accesso in porto)

I soggetti legittimati dovranno presentare una istanza in bollo, secondo il modello di cui all'**allegato n°2**.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:



1. copia fronte-retro della carta di circolazione di ogni singolo mezzo per cui si richiede l'autorizzazione di accesso;
2. dichiarazione attestante l'effettivo possesso del mezzo nel caso in cui il possessore non coincida con il proprietario del veicolo risultante dalla carta di circolazione **(allegato n°3)**;
3. dichiarazione di manlevazione secondo il modello **in allegato n°4**.

Inoltre, dovrà allegarsi:

- per i soggetti di cui all'art. 31 lett. a), b) e c) dichiarazione del Comando/Ente attestante che i veicoli sono usati per ragioni di servizio;
- per i soggetti di cui all'art. 31 lett. f), g), h) ed i), documentazione comprovante l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Codice della Navigazione;
- per i soggetti di cui all'art. 31 lett. g) autorizzazione al trasporto di prodotti ittici rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente.

I permessi potranno contenere eventuali prescrizioni aggiuntive e/o limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del porto cui accedere (commerciale, diporto, ecc).

Articolo 34

(Obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo)

Le istanze, ai sensi del D.P.R. 641/1972 e del Decreto Legge del 31.01.2005 n. 7, dovranno essere presentate in marca da bollo e corredate, oltre che dagli allegati previsti dal precedente art. 33, da una marca da bollo da apporre su ogni singolo provvedimento autorizzativo (permesso di accesso in porto).

Sono esentati dall'obbligo di cui sopra tutti i soggetti indicati dalla normativa di riferimento.

Articolo 35

(Periodo di validità dei permessi d'accesso in porto)

I permessi per l'accesso nei porti, rilasciati secondo il modello in **allegato n° 5**, potranno avere la durata massima di 1 anno solare (a partire dalla data di rilascio fino al 31 dicembre).

Le istanze di rinnovo devono essere presentate entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno. L'Autorità Marittima, a suo insindacabile giudizio, può esaminare le istanze di rinnovo presentate successivamente a tale data qualora sussistano valide ragioni che abbiano reso oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine.

La presentazione, entro il termine previsto, dell'istanza di rinnovo di un'autorizzazione nominativa di validità annuale, ne proroga automaticamente la validità fino alla data del 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 36

(Revoca o sospensione del permesso)

L'Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha facoltà di revocare i permessi d'accesso in porto, limitarne il numero o sospenderli per un qualsiasi periodo temporale.

La perdita dei requisiti per il rilascio comporta il ritiro del permesso di accesso in porto.

Sarà cura dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso far pervenire all'Autorità Marittima i permessi di quei soggetti che abbiano perso i requisiti.



Articolo 37

(Duplicazione dei permessi di accesso)

In caso di smarrimento del permesso l'interessato può richiedere il duplicato dello stesso presentando istanza in carta semplice con allagata denuncia di furto e/o smarrimento fatta presso l'Autorità competente.

In caso di deterioramento potrà esserne richiesto uno nuovo previa restituzione di quello non più utilizzabile.

Articolo 38

(Rilascio di permessi provvisori)

Ad insindacabile giudizio del Comandante del Porto, in relazione a particolari esigenze, potranno essere rilasciati dei permessi provvisori.

Articolo 39

(Rilascio di permessi per manifestazioni)

In caso di manifestazioni in ambito portuale, l'organizzatore di tale evento potrà richiedere il rilascio dei permessi di accesso in porto per i veicoli di proprietà dei partecipanti all'evento. Tali permessi avranno la stessa validità dell'evento.

Articolo 40

(Veicoli con carichi pericolosi)

L'accesso nell'area portuale di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose in genere deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, che disporrà di volta in volta l'adozione delle relative norme di sicurezza, se non già contemplato dalla pertinente normativa.

In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito portuale veicoli trasportanti i materiali suindicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per l'effettuazione delle operazioni - debitamente autorizzate - che con quei materiali devono compiersi.

Articolo 41

(Trasporti eccezionali)

I veicoli eccezionali o quelli definiti, ai sensi del Codice della Strada, "trasporti eccezionali", per accedere in ambito portuale, anche se scortati dalla Polizia Stradale, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

Articolo 42

(Libero accesso)

E' consentito il libero accesso in porto ai veicoli appartenenti a:

- veicoli militari, di polizia, di soccorso e facenti capo ad Enti pubblici;
- veicoli in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 43

(Sicurezza marittima, portuale e militare)

L'Ufficio Circondariale Marittimo, per contingenti necessità di sicurezza marittima, portuale e militare, intese nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

portuali, come individuati dall'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero a porzioni di essi, anche se muniti di apposita autorizzazione.



PARTE III

Delle operazioni portuali



TITOLO VI LAVORI IN PORTO

Articolo 44 (Generalità)

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nelle rade o nei porti del Circondario Marittimo di Terrasini, è regolato dalla pertinente normativa e dalle presenti disposizioni, ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione.

Allo stato, le disposizioni che seguono valgono solo per il porto di Terrasini/Cinisi: **negli altri porti tali attività sono vietate.**

Le presenti norme si applicano anche alle navi ed unità in demolizione ed a quelle che abbiano trasportato merci pericolose purché degassificate e bonificate.

Articolo 45 (Definizioni)

- a) **Fonti termiche:** termine genericamente riferito all'uso di miscele ossiacetileniche o simili, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, mezzi di riscaldamento, corpi caldi e di qualsiasi altro mezzo che produca una fonte di calore o scintille.
- b) **Nave a secco:** una qualsiasi costruzione destinata alla navigazione ma posizionata fuori acqua.
- c) **Cantiere temporaneo:** area recintata e appositamente destinata ed attrezzata per la costruzione, demolizione, riparazione, manutenzione e trasformazione navale, e/o adibito per ogni altro lavoro.
- d) **Ambito terrestre:** edifici ed aree scoperte e/o coperte siti in ambito portuale, anche in concessione.
- e) **Impresa esecutrice/Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa che svolge i lavori; il comandante della nave è equiparato al datore di lavoro nei riguardi di membri dell'equipaggio addetti ad operazioni di trasformazione, manutenzione, riparazione, costruzione o demolizione navale.
- f) **Committente:** il soggetto per conto del quale opera l'impresa esecutrice dei lavori, tenuto a svolgere azione di coordinamento in base al D.Lgs. n. 81/08, per evitare l'insorgere di rischi e/o pericoli derivanti dall'interferenza dei lavori da lui commissionati con altre attività presenti nell'area dove vengono svolti i lavori stessi.
- g) **Responsabile dei lavori:** la figura, nominata dall'impresa esecutrice, ovvero dal rispettivo datore di lavoro, responsabile della predisposizione delle misure di prevenzione previste nel Documento di sicurezza e della vigilanza sul loro rispetto e attuazione.
- h) **Documento di sicurezza:** il Documento redatto in base al D. Lgs. 81/08, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 271/99 e dal D. Lgs. 272/99.
- i) **A.S.P.:** Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

Articolo 46 (Esecuzione di lavori a bordo di unità senza l'uso di fonti termiche)

Per l'esercizio dei lavori gli interessati dovranno presentare, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza in bollo (**allegato 6**), nella quale devono essere indicati:



- dati dell'unità (proprietario/armatore, numero ed ufficio iscrizione, lunghezza fuori tutto, pescaggio, larghezza);
- l'elenco di tutti i lavori per i quali si richiede il nulla osta all'esecuzione, i locali nei quali si effettueranno e le relative procedure di esecuzione;
- banchina e periodo richiesti;
- progetto dell'intervento, qualora i lavori previsti comportino modifiche al progetto originale dello scafo e del suo allestimento. In tal caso i relativi elaborati dovranno essere visti dall'Ente tecnico riconosciuto;
- Ditta/e incaricata/e di eseguire i lavori; nel caso di più ditte, indicare anche quella designata come capo commessa (designata dall'armatore o dal comandante della nave);
- il nominativo del direttore tecnico responsabile dei lavori a bordo (nominato dall'impresa capo-commessa).
- il possesso del documento di sicurezza, inviato alla A.S.P. competente ai fini della vigilanza;

All'istanza dovrà essere allegato:

1. la dichiarazione del comandante della nave che attesti che il volume dello scafo interessato dai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati e che sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi;
2. l'asseverazione del direttore tecnico che, preso atto dell'istanza di cui al comma precedente, si impegna a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di buona tecnica, nonché delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Articolo 47

(Rilascio del nulla osta)

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, accertata la validità della domanda ed esperiti gli accertamenti eventualmente necessari, anche in relazione al possesso da parte della ditta richiedente dell'apposita autorizzazione a svolgere attività di lavori in porto, rilascerà il proprio nulla osta, per gli aspetti strettamente di propria competenza, all'ormeggio in banchina ed alla esecuzione dei lavori richiesti.

Il rilascio dell'autorizzazione non esime dal richiedere ogni ulteriore autorizzazione/nulla osta da parte di altre Amministrazioni che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione dei lavori in parola.

Articolo 48

(Lavori a bordo con uso di fonti termiche)

In relazione alla mancanza di apposite aree di cantiere o portuali da destinare allo svolgimento di lavori con uso di fonti termiche, **nessun lavoro di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica, saldatura elettrica con arco voltaico o con altre analoghe fonti termiche può essere effettuato a bordo di unità di qualsiasi tipo nell'ambito dei porti del Circondario di Terrasini.**

Sono esclusi dal divieto di cui al comma precedente, previo **Nulla-Osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini**, i lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche ritenuti di **lieve entità** ed espressamente regolamentati dai successivi articoli.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo qualora abilitato, nel rispetto del Piano di Sicurezza di cui al Decreto Legislativo 81/08.



Articolo 49

(Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata)

La procedura semplificata per il rilascio del nulla osta, così come contemplato dal disposto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, può applicarsi **esclusivamente** alle seguenti tipologie di lavori denominati di **“lieve entità”** (*Dispaccio n° DEM3/850 del 26/03/2002 del Ministero dei trasporti e della Navigazione*):

a. I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti interventi alle sovrastrutture di coperta della nave sono quelli riferiti a:

- ☐ Guardacorpi;
- ☐ Scalette per l'accesso ai ponti;
- ☐ Salpancore;
- ☐ Strutture di supporto delle luci della nave;
- ☐ Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza e gru di servizio;
- ☐ Passacavi;
- ☐ Bottazzi;
- ☐ Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
- ☐ Serbatoio d'acqua in coperta;
- ☐ Sfoghi d'aria in coperta;
- ☐ Specchio di poppa all'esterno;
- ☐ Rizzaggio merci e materiali in coperta;

b. I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti le unità da pesca:

- ☐ Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
- ☐ Rivestimento opera morta;
- ☐ Sostituzione bracci rulli di poppa;
- ☐ Rivestimento della prua;
- ☐ Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;
- ☐ Sostituzione albero di prua;
- ☐ Smontaggio e riparazione del verricello e gru di servizio;
- ☐ Saldatura occhi su opera morta;
- ☐ Montaggio e/o riparazione bighi;
- ☐ Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- ☐ Sostituzione scivolo;
- ☐ Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
- ☐ Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
- ☐ Lavori ai servizi igienici;
- ☐ Lavori al salpancore;
- ☐ Lavori alle scalette in coperta;
- ☐ Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- ☐ Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell'unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali



di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).

Inoltre, le operazioni di cui trattasi dovranno essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81. Tali operazioni non dovranno essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori (ferma restando la sussistenza del certificato di "**Non pericolosità**" rilasciato dal **chimico del porto**), nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiere speciali o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie sopra richiamate, **NON** potrà applicarsi la **procedura semplificata e standardizzata**. Pertanto, tali tipi di lavori rientrano nel divieto di cui al precedente articolo 48.

Articolo 50

(Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata e standardizzata)

- a. Gli interessati al rilascio del "**nulla osta**" con procedura semplificata e standardizzata per i lavori con uso della fiamma di "**lieve entità**", devono presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, **almeno con 7 (sette) giorni** di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza (vedasi **allegato n° 7** al presente Regolamento, in carta legale, con allegata n°1 (una) marca da bollo, nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. Si dovrà essere in possesso del **Documento di Sicurezza** completo delle indicazioni relative al coordinamento tra due o più ditte contestualmente presenti che effettuano i lavori a bordo dell'unità nonché tra le ditte e il personale di bordo, o, in alternativa, redatto conformemente al Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n° 106 e al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81, e successive modifiche e/o integrazioni. Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata del **certificato** di "**Non pericolosità**", rilasciato dal chimico del porto.
- b. Il rilascio del Nulla Osta, con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di "**lieve entità**", a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Terrasini, prevede che all'Autorità Marittima competente sia presentata la seguente documentazione:
 - **Dichiarazione dell'armatore/comandante** dell'unità ormeggiata in porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo a "minore entità";
 - **Piano di lavoro e di prevenzione** del "datore di lavoro";
- c. La domanda dovrà essere sottoscritta dal "datore di lavoro", che rientra in una delle figure di seguito specificate:
 - il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;



- il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
 - il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
 - qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il "Documento di sicurezza".
- d. L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà il previsto **Nulla-Osta**. Ai fini del rilascio, e per eventuali accertamenti e controlli dell'opera, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, ove ritenuto necessario, di un organo tecnico, con spese a carico del richiedente il suddetto Nulla-Osta.

Articolo 51 (Lavori di idropulitura)

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che, a mezzo di compressori, viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

Nei porti del Circondario di Terrasini tali operazioni non sono consentite, per mancanza, negli ambiti portuali, di idonee strutture per la raccolta del materiale derivante da tali operazioni.

Articolo 52 (Lavori di carenaggio sulle unità tirate a secco)

Tali lavori, da effettuarsi su unità tirate a secco, comprendono, a titolo esemplificativo: pulitura, carteggiatura e pitturazione dell'opera viva e dello scafo, sostituzione zinchi e sostituzione eliche e simili.

1. Nell'area destinata ai lavori di carenaggio, sita nella Banchina di Riva, non è consentita la sosta delle unità per l'esecuzione di interventi che comportino la ristrutturazione delle sovrastrutture o dello scafo.
2. Le unità dovranno essere disposte in numero massimo di tre, ferme restando le valutazioni dell'Autorità Marittima, sul piazzale della banchina, in modo conveniente per il miglior utilizzo dell'area.
3. A cura del responsabile della ditta autorizzata all'alaggio ed al trasporto delle unità tramite autogru, saranno disposte transenne a delimitazione dell'area occupata, in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di circolazione o sosta di veicoli all'interno.
4. È fatto obbligo ai proprietari delle unità di provvedere ad ogni possibile adempimento e cautela finalizzati alla massima sicurezza delle stesse, nonché di effettuare frequenti controlli sul mantenimento delle condizioni di sicurezza.
5. Sono vietate le operazioni di lavaggio della carena con il metodo dell'idropulitura a getto, la sabbiatura e l'uso della fiamma libera per operazioni di sverniciatura.
6. Per le operazioni di pitturazione è consentito esclusivamente l'uso del pennello o del rullo.
7. Al fine di preservare le superfici della banchina da possibili colaggi di vernici, oli o altre sostanze, è fatto obbligo all'occupante, prima dell'inizio dei lavori, di provvedere alla stesura di uno o più teli impermeabili sulla pavimentazione dell'area occupata.



8. Le aree dovranno essere ripulite al termine di ciascuna giornata e rimesse in pristino una volta cessato l'uso.
9. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire le condizioni di sicurezza idonee alle operazioni da svolgere.
10. L'eventuale installazione e utilizzo di ponteggi deve rispondere alle vigenti norme di sicurezza in materia di cantieri temporanei.
11. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo potrà comportare l'adozione di idonei provvedimenti dell'Autorità Marittima, con eventuale addebito di spese a carico degli inadempienti.
12. Chiunque intenda utilizzare l'area destinata a lavori di carenaggio dovrà munirsi della relativa autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia di occupazione di suolo demaniale marittimo. Copia della predetta autorizzazione dovrà essere presentata alla locale Autorità Marittima.

Articolo 53

(Lavori da effettuarsi a bordo delle unità in sosta in porto)

A bordo delle unità ormeggiate lungo le banchine operative non sono ammessi lavori, tranne piccoli interventi di ordinaria manutenzione che comunque:

- non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità;
- non comportino l'immobilizzo delle navi, anche per brevi periodi di tempo, che devono essere sempre pronte a muovere per esigenze di sicurezza portuale;
- non contrastino con la sicurezza delle operazioni portuali/commerciali in atto;
- non richiedano l'uso di fiamma, salvo quanto in precedenza disposto;
- è comunque vietata la pitturazione fuori bordo.

Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'Autorità Marittima presso le banchine all'uopo dedicate/individuate.

Per lo sbarco dei motori è necessario ottenere il preventivo nulla osta dell'Autorità Marittima.



TITOLO VII VARI E ALAGGI

Articolo 54 (Definizioni e generalità)

Le norme contenute nel presente Titolo VII si applicano a chiunque effettui una qualsiasi operazione di varo o alaggio di mezzi navali nei porti del Circondario di Terrasini, nonché qualsiasi operazione di movimentazione di cose a mezzo autogru.

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano esclusivamente per il porto di Terrasini-Cinisi e per quello di Balestrate. Per il porto di Trappeto, lo scalo pubblico di alaggio può essere utilizzato solo impiegando carrelli omologati e collaudati, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza, e non più di un'operazione alla volta. Per tali soggetti, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 25. Per il porto di Balestrate si rinvia all'art. 102.

Per l'applicazione del presente Regolamento si intende:

VARO: Operazione di scivolamento nell'acqua di un'imbarcazione da uno scivolo o da uno scalo d'alaggio tramite l'utilizzo di carrelli stradali e gru mobili.

ALAGGIO: Operazione con cui si tira a secco un'imbarcazione da uno scivolo o da uno scalo d'alaggio tramite l'utilizzo di carrelli stradali e gru mobili.

MEZZO NAVALE: ogni costruzione destinata alla navigazione (per servizio passeggeri, traffico, pesca e diporto) indipendentemente dalla stazza o dalle caratteristiche tecnico-nautiche.

Articolo 55 (Aree destinate alle operazioni)

Nell'ambito del porto di Terrasini le operazioni di varo e alaggio possono essere eseguite esclusivamente nelle aree di seguito riportate e indicate nell'annessa planimetria:

1. Banchina di Riva, mediante l'utilizzo di autogru mobili;
2. Molo (E), mediante l'utilizzo di autogru mobili.

Nelle aree portuali di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n.23/2016, corrispondenti con la porzione ovest del porto di Balestrate, sono consentite le operazioni di varo e alaggio a mezzo autogru, unicamente in favore delle unità legittimamente ormeggiate in tali aree.

Articolo 56 (Uso di autogru)

Nel porto di Terrasini-Cinisi e in quello di Balestrate, limitatamente per le aree indicate nell'art. 55, sono consentite le operazioni di varo e alaggio mediante l'utilizzo di autogru previo rilascio dell'autorizzazione (allegato n° 9) da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini. E' parimenti soggetta ad autorizzazione l'esecuzione di ogni altra operazione di movimentazione di cose mediante l'impiego di autogru, come ad esempio pontili galleggianti, imbarco/sbarco attrezzature da pesca o apparati motore, verricelli, etc.. L'autorizzazione ha validità annuale.

Le operazioni di varo/alaggio tramite autogru si possono effettuare presso le aree di cui al precedente articolo o, in relazione alle caratteristiche del mezzo navale, in altra locazione sita all'interno dell'ambito portuale ed espressamente autorizzata dall'Autorità Marittima. Le operazioni possono essere effettuate dopo aver accertato, eventualmente da parte di organo tecnico, su valutazione dell'Autorità Marittima ed a spese dell'interessato, la stabilità del mezzo stesso, in relazione al tipo di operazione da effettuarsi.

Le operazioni di varo/alaggio mediante l'uso delle autogru possono essere eseguite in giorni feriali dalle ore 06.00, e comunque non prima dell'alba, e sino ad un'ora prima del tramonto e con condizioni meteorologiche buone, in particolare in assenza di vento teso.



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Articolo 57

(Documentazione da produrre per l'autorizzazione)

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo (**allegato n° 8**) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, indicando le generalità complete (nel caso di Ditte o Società: ragione sociale, sede legale, generalità complete del titolare o degli amministratori o comunque dei soci muniti di



rappresentanza), domicilio, codice fiscale, caratteristiche dei mezzi che si intendono utilizzare.

Il richiedente dovrà essere in possesso di:

- a. certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica dalla competente I.N.A.I.L. ai fini della prevenzione antinfortunistica (qualora previsti);
- b. dichiarazione di inizio/proseguo attività (ex art. 68 Codice della Navigazione);
- c. documento di sicurezza, inviato alla A.S.P. competente per territorio;
- d. polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie.

Effettuati gli opportuni accertamenti, ai fini dei quali potrà essere richiesta eventuale documentazione aggiuntiva, l'Autorità Marittima procederà al rilascio dell'autorizzazione previa consegna al richiedente che firmerà per ricevuta ed accettazione delle clausole in essa contenute.

Per motivi di sicurezza, almeno 2 (due) giorni prima di effettuare una qualsiasi operazione di varo/alaggio, il concessionario dovrà inviare una preventiva comunicazione scritta (anche a mezzo fax) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini (**allegato n° 10**).

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornato un registro sul quale verranno annotate tutte le operazioni di varo/alaggio effettuate (**allegato n° 11**).

Articolo 58 (Scali in concessione)

Gli scali di alaggio eventualmente in concessione a privati, sono ad uso esclusivo della ditta concessionaria.

Le operazioni di varo/alaggio effettuate sugli scali privati mediante l'utilizzo di autogru di proprietà delle stesse ditte concessionarie, possono essere effettuate liberamente senza richiedere alcuna autorizzazione specifica ma comunque rispettando le norme del presente regolamento.

In ogni caso la ditta dovrà essere in possesso dei documenti di cui all'articolo precedente, punti a), c) , d).

Per motivi di sicurezza, almeno 2 (due) giorni di effettuare una qualsiasi operazione di varo/alaggio, il concessionario dovrà inviare una preventiva comunicazione scritta (anche a mezzo fax) all'Ufficio Circondariale marittimo di Terrasini (**allegato n° 10**).

Nel caso in cui l'operazione riguarda un'imbarcazione battente bandiera di paesi extracomunitari, la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 12 ore prima.

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornato un registro sul quale verranno annotate tutte le operazioni di varo/alaggio effettuate (**allegato n° 11**).

Articolo 59 (Norme generali di sicurezza)

Tutte le operazioni che vengono effettuate dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti ed in particolare rispettando quanto previsto dal d.lgs. 81/08, nonché quanto indicato nei singoli documenti di sicurezza.

In particolare le operazioni di varo/alaggio si svolgeranno nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni generali:



- a) è vietato effettuare le operazioni di cui al presente Regolamento in carenza della comunicazione/autorizzazione (quando prevista), da esibirsi, a richiesta, alle Autorità competenti;
- b) l'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere resa non transitabile da pedoni e/o autoveicoli durante l'operazione stessa;
- c) dovrà essere verificata la tenuta della banchina destinata all'operazione in relazione ai pesi da movimentare; tutte le operazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato e/o abilitato;
- d) le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogru dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno 5 (cinque) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio/in acqua;
- e) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- f) sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone, non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti liberi;
- g) il direttore tecnico dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalle normative in vigore;
- h) al termine delle operazioni, si dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; le unità alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un'ora dall'avvenuta operazione;
- i) i mezzi di sollevamento utilizzati nelle operazioni di varo/alaggio devono aver superato le verifiche periodiche annuali previste dall'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, e successive modifiche e/o integrazioni;
- j) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche periodiche trimestrali delle fasce e delle funi;
- k) nei pressi del mezzo di sollevamento devono essere disponibili degli estintori;
- l) coloro che operano a terra ed in cabina, che manovrano il mezzo, devono essere collegati tra loro con ricetrasmittenti;
- m) tutto il personale impegnato nell'operazione dovrà indossare le protezioni individuali antinfortunistiche previste dai documenti di sicurezza, in particolare: casco, scarpe antinfortunistiche e giubbotto di salvataggio ad alta visibilità;
- n) le macchine operanti devono avere ben visibile il massimo peso sollevabile.

Articolo 60

(Spostamenti in ambito portuale)

Durante gli spostamenti in ambito portuale i mezzi dovranno attenersi alle previste norme di cui al vigente Codice della Strada (Trasporti Eccezionali); in particolare, procedere a lenta andatura (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);



Articolo 61

(Comportamento di conducenti di altri veicoli e di pedoni)

I conducenti dei veicoli, non interessati all'operazione, devono rispettare i segnali fatti dagli assistenti delle gru per rallentare, arrestarsi o deviare in altra direzione. In ogni modo dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada, in particolare dovranno tenersi ad una distanza di sicurezza dalla zona in cui avviene l'operazione.

Gli obblighi di cui sopra valgono anche per i pedoni.

Articolo 62

(Danni alle strutture portuali)

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti delle gru sono tenuti ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini in caso di danni arrecati a opere, arredi, accessori e strutture portuali, o viarie (tombini, cunicoli, segnaletica, ostruzioni, etc.).

Per far fronte, tuttavia, ad eventuali danneggiamenti ad opere, arredi, accessori e strutture portuali, o viarie di cui i conducenti o i responsabili non si fossero accorti, tutti i titolari delle autorizzazioni per l'esercizio di gru operanti nel porto sono tenuti, in solido, a rispondere di tali danneggiamenti qualora, L'Autorità Marittima con l'ausilio di tecnici del Comune o di altri competenti Enti, abbia accertato, a suo insindacabile giudizio, che i danneggiamenti sono stati causati da gru.



TITOLO VIII BUNKERAGGIO

Articolo 63 (Definizioni)

Le presenti disposizioni vengono emanate ai fini della sicurezza portuale, della navigazione, della tutela dell'inquinamento e della vita umana in mare.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento s'intende per "bunkeraggio" ogni operazione di rifornimento di combustibili a mezzi navali in genere.

Articolo 64 (Generalità)

Allo stato, le disposizioni che seguono valgono solo per il porto di Terrasini/Cinisi: **negli altri porti tali attività sono vietate.**

Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali del porto di Terrasini, con particolare riferimento ai punti di erogazione fissi, nonché alla natura dei fondali, alla consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia, diportistica e da traffico, le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (gasolio ed oli lubrificanti), possono essere effettuate:

- a. Per le unità da pesca, da diporto e da traffico tramite distributore (impianto fisso) sito alla testata del Molo (B);
- b. Per il deposito del distributore fisso, a mezzo autobotte, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 65 (Tipologia di prodotti)

L'impiego di autobotti per le operazioni di bunkeraggio è limitata esclusivamente ai prodotti di categoria "C" di cui al Titolo II, Articolo 1, del D.M. 31.07.1934 (combustibili liquidi con punti di infiammabilità superiore a 65°C ed inferiore a 125°C), e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 66 (Rifornimento del distributore fisso sistemato in banchina)

Le operazioni di rifornimento del distributore fisso a mezzo autobotte sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima da richiedersi, con cadenza annuale, da parte del concessionario che ha la gestione dell'impianto, e con comunicazione mensile delle operazioni che si intendono effettuare.

L'istanza dev'essere conforme al modello in **allegato n° 12**, e la comunicazione mensile dev'essere fatta almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio di ogni mese.

Il soggetto dev'essere in possesso di concessione demaniale marittima in corso di validità, e dev'essere in regola con i collaudi e le ispezioni di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, con le ispezioni annuali alle manichette, ed, in genere, con i controlli previsti dalla legge.

Articolo 67 (Prescrizioni per il rifornimento del distributore fisso sistemato in banchina)

1. Il rifornimento non può aver luogo in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziato, deve essere immediatamente sospeso.



2. Le operazioni non possono iniziare prima del sorgere del sole e devono concludersi entro il tramonto dello stesso.
3. Oltre a quella impegnata nelle operazioni non potranno accedere altre autocisterne nell'ambito portuale, salvo casi imprevedibili appositamente autorizzati.
4. Per tutta la durata del rifornimento, intorno all'autobotte per un raggio di metri 15, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee all'operazione. A tale scopo la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata oppure recintata con paletti mobili a cura della ditta che esegue il conferimento e segnalata con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
5. In prossimità della zona di rifornimento, per almeno un raggio di metri 50 e per tutta la durata dello stesso, non devono essere effettuati lavori con l'impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che in ogni modo possano generare scintille o calore.
6. (soppresso dall'art. 1 dell'Ordinanza n° 01/2022)
7. Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli 68, 69 e 70, limitatamente ai commi 5 e 6.

Articolo 68

(Prescrizioni per il bunkeraggio a mezzo autobotte)

1. Non potrà operarsi lo scarico simultaneo dall'autocisterna e dal rimorchio.
2. Ogni autocisterna dovrà essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio ed antinfortunistici) e sabbia in misura sufficiente per contenere eventuali sbandamenti.
3. Le autobotti destinate ad effettuare bunkeraggio nel porto di Terrasini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere dotate di baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - essere dotate di pompa antideflagrante omologata, qualora il rifornimento si effettui con l'impiego della pompa dell'autobotte;
 - essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Codice della Strada e nel codice A.D.R..
 - essere in possesso della dichiarazione di inizio/proieguo attività (ex art. 68 del Codice della Navigazione)
4. L'autobotte deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici e deve essere sistemata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto.
5. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
6. Ultimata l'operazione di rifornimento, il veicolo deve prontamente abbandonare l'ambito portuale.

Articolo 69

(Prescrizioni antinquinamento)

1. Il concessionario dell'impianto fisso deve porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare inquinamenti in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio personale addetto al bunkeraggio vigili continuamente onde evitare qualsiasi dispersione di liquido. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di



sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).

2. Qualora si verificano fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il concessionario dell'impianto fisso e gli addetti di cui sopra sono tenuti ad adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni, al fine di non portare l'avvenimento ad ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente l'Autorità Marittima.
3. In tali casi devono subito essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
4. Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata (vale il principio "CHI INQUINA PAGA").
5. L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza dei mezzi navali, dei veicoli, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Articolo 70

(Bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina)

Allo scopo di garantire un sufficiente standard di prevenzione ambientale e di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio per mezzo del distributore fisso presente in testata Molo (B), possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

1. Il rifornimento al distributore fisso deve essere effettuato singolarmente per ciascuna unità mantenendo pronti all'uso idonei presidi antincendio.
2. Nessun'altra unità dovrà essere ormeggiata e/o in sosta nello specchio acqueo riservato alle operazioni di bunkeraggio;
3. I distributori devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza al Titolo I, punto XVII, del D.M. 31.07.1934, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere integre e in perfette condizioni di impiego per evitare qualsiasi spandimento nonché costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, o comunque pertinenti, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n°105 del 21.09.2000, e successive modifiche ed integrazioni. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984 e successive modifiche ed integrazioni. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - a. massima pressione di esercizio;
 - b. massima temperatura di esercizio;
 - c. prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - d. data e pressione di collaudo;
 - e. certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse. E' consentita la giuntura di più manichette tra di loro purché il numero massimo delle manichette collegabili venga effettivamente collaudato e riportato sul relativo verbale di collaudo annuale.



5. Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il personale incaricato dal gestore del servizio di rifornimento carburanti, oltre ad essere in possesso della certificazione prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in merito alla frequentazione di corsi antincendio, deve rendere disponibili una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).
7. Gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
8. Le unità intente alle operazioni devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali (se obbligatori a bordo).
9. Nel corso dei rifornimenti nessun'altra unità può sostare o transitare nello specchioacqueo circostante ad una distanza inferiore a metri 15 dagli stessi, o comunque a velocità tale da creare fenomeni di risacca che possano generare particolari movimenti delle unità che hanno in corso il rifornimento.
10. I motori di propulsione devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico.
11. Non deve essere eseguita alcuna altra operazione che possa generare calore o scintille.
12. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo.
13. Il comandante dell'unità deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impiegabili.
14. Il comandante, inoltre, deve impedire che durante le operazioni di bunkeraggio vengano posti in essere comportamenti che provochino un abbassamento del livello di sicurezza.

Articolo 71 (Vigilanza antinquinamento)

1. Durante le operazioni di bunkeraggio tramite distributori fissi in banchina dovranno essere adottati idonei criteri di vigilanza e prevenzione ambientale.
2. I concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti siti nel porto di Terrasini sono in ogni caso tenuti ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti, per evitare lo sversamento di combustibili in banchina e/o in mare durante le operazioni di bunkeraggio alle unità.
3. Nel caso di sversamenti di combustibili è fatto obbligo di dare immediato avviso all'Autorità Marittima.
4. Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata (vale il principio "CHI INQUINA PAGA").

Articolo 72 (Esenzioni)

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle unità navali appartenenti alle Forze Armate/Forze di Polizia/in servizio di Stato/facenti capo ad Enti Pubblici, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.



Articolo 73
(Disposizioni finali)

Ferma restando la responsabilità del comando di bordo e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Capo del Circondario Marittimo si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza marittima e portuale durante le operazioni di bunkeraggio/rifornimento.



PARTE IV

Norme di carattere generale



**TITOLO IX
VARIE**

**Articolo 74
(Scarichi in mare da unità)**

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di scarichi e di prevenzione antinquinamento, nell'ambito dei porti del Circondario Marittimo di Terrasini è fatto divieto a tutte le unità di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo.

**Articolo 75
(Pompaggio dalle sentine)**

Alle unità ormeggiate in porto è vietato pompare in mare acqua di sentina, ovvero lavare la coperta, della stessa unità, laddove sulla stessa vi siano tracce di oli, di combustibili ovvero di altre sostanze inquinanti.

**Articolo 76
(Rifiuti in ambito portuale)**

Nelle aree ricomprese del Circondario Marittimo di Terrasini è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti, sia allo stato liquido che solido. E' vietato, inoltre, introdurre nei cassonetti e/o contenitori materiali e/o sostanze di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi risultano destinati. E' fatto altresì divieto di procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.

**Articolo 77
(Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico)**

I rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dovranno essere conferiti dai singoli produttori direttamente a ditte specializzate che successivamente provvederanno allo smaltimento.

La caratteristica di "navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari", di cui all'art. 6 del D.Lgs. 182/03, è riconosciuta alle unità che effettuano scali in più porti con frequenza e con itinerari prestabiliti e pubblicizzati, e che scalino regolarmente i porti del Circondario con le seguenti frequenze:

- a) almeno ogni 60 ore per le navi da passeggeri e/o miste;
- b) almeno ogni 120 ore per le navi di altra tipologia;

**Articolo 78
(Fotografie e riprese nei porti, degli immobili e dei mezzi militari, all'interno delle caserme)**

E' fatto divieto a chiunque di eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, fotogrammetrici, idrografici, etc..) riguardanti i porti del Circondario di Terrasini, nonché, per ragioni di polizia militare e di sicurezza militare, afferenti gli immobili, le opere ed i mezzi di interesse militare, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini.

E' altresì vietato, sempre per ragioni di polizia militare e di sicurezza militare, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, di effettuare comunque fotografie e riprese audiovisive all'interno della caserma sede dell'Ufficio Circondariale medesimo, ed all'interno delle caserme sedi di Uffici Marittimodipendenti.



Articolo 79

(Deposito di merci in banchina)

Nelle aree demaniali dei porti del Circondario di Terrasini è vietato il deposito di merci di qualunque tipo. E' escluso dal divieto il deposito temporaneo di reti da pesca.

Il deposito temporaneo delle reti da pesca potrà avvenire solo in spazi appositamente individuati.

Le stesse dovranno riportare un apposito cartello indicante il nominativo dell'unità cui appartengono, la tipologia della rete e la data di posizionamento in banchina.

Le stesse dovranno essere distanziate dalle altre reti al fine di non renderle confondibili né tantomeno apparire come un unico attrezzo.

Articolo 80

(Norme particolari per le unità da pesca – autorizzazione al porto base)

Le unità da pesca che intendano fare porto base nel porto di Terrasini per lo svolgimento della propria attività, dovranno avanzare apposita comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini, sottoscritta dal comandante, indicando i dati tecnici dell'unità (contenente almeno le seguenti informazioni: nome, numero e porto di iscrizione, armatore/proprietario, lunghezza fuori tutto, pescaggio massimo, banchina richiesta, eventuale periodo richiesto), specificando che la stessa utilizzerà in modo permanente ed esclusivo il porto di Terrasini per l'ormeggio ai fini dello svolgimento dell'attività di pesca.

Il rilascio dell'autorizzazione è fatto ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, in relazione alla disponibilità dei posti d'ormeggio ed alla destinazione delle banchine.

Le unità da pesca si distinguono in due categorie:

- a) unità da pesca autorizzate a fare stabilmente riparo nel porto di Terrasini;
- b) unità da pesca autorizzate a fare temporaneamente riparo nel porto di Terrasini.

Rientrano nella categoria:

- **1)** le unità iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Terrasini, che utilizzino in modo permanente ed esclusivo il porto di Terrasini quale ormeggio per lo svolgimento della attività di pesca e che abbiano presentato apposita comunicazione.
- **2)** quelle unità che, pur non possedendo i requisiti previsti per la categoria a), intendano fare porto base a Terrasini per lo svolgimento dell'attività di pesca (unità non iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Terrasini).

Vista la limitata disponibilità nel porto di Terrasini di banchine ad uso pubblico per l'ormeggio di unità da pesca, l'assegnazione degli ormeggi avverrà dando priorità alle imbarcazioni appartenenti alla categoria a), cui verrà rilasciata un'autorizzazione permanente all'accosto.

Il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili in favore delle unità appartenenti alla categoria b), viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio rimanenti in seguito all'assegnazione alle unità di cui alla categoria a), tenendo conto delle destinazioni delle banchine.

L'autorizzazione sarà rilasciata a tempo determinato e la durata stabilita discrezionalmente dall'Autorità Marittima in relazione alla disponibilità delle banchine ed alle esigenze del traffico portuale, e presuppone che l'unità utilizzi in modo permanente ed esclusivo il porto di Terrasini quale ormeggio per lo svolgimento della attività di pesca; alla scadenza potrà essere rinnovata ad istanza dell'interessato, qualora vi sia disponibilità di banchine, una volta soddisfatte le istanze delle unità di categoria a).



A parità di condizioni costituiscono titolo di precedenza:

1. l'iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Uffici Marittimi ricadenti all'interno della Direzione Marittima di Palermo;
2. la data di presentazione della istanza o, per le unità già facenti porto base a Terrasini al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, la data della precedente autorizzazione quale porto base.

Le unità in possesso delle suddette autorizzazioni, permanenti o temporanee, sono esonerate dall'espletamento di formalità in ingresso e in uscita dal porto, fermo restando quanto sancito dall'art. 380 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione.

Le autorizzazioni possono essere in qualsiasi momento revocate per scarso o scorretto utilizzo dell'ormeggio, qualora vengano a mancare i requisiti previsti per ottenerla, in caso di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di codice della navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché qualora sopraggiungano esigenze di pubblico interesse che ne rendano opportuna la revoca.

Tutte le unità che fanno base nel porto di Terrasini ma che, per loro necessità (lavori, fermo tecnico eseguito in altro porto, etc.), lasciano questo porto per un periodo superiore a 7 (sette) giorni devono, all'atto della loro partenza, darne comunicazione scritta, indicando la data di presunto rientro, ed informare con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini del loro rientro.

In mancanza della predetta comunicazione si perde la priorità nell'assegnazione dell'accosto e dovrà essere ripresentata una nuova istanza.

Tutte le altre unità da pesca interessate a fare occasionalmente scalo nel porto di Terrasini per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco, debbono presentare apposita istanza scritta, anche a mezzo fax, almeno 24 (ventiquattro) ore prima ed ottenere esplicita autorizzazione dall'Ufficio Circondariale che, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare la zona di attracco ed impartirà eventuali ulteriori disposizioni. In ogni caso dette unità, prima di entrare in porto, dovranno darne apposita comunicazione alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo su CH 16 VHF.

Salvo che per fattori contingenti legati alle condizioni meteo-marine ovvero a problemi tecnici, la permanenza nel porto delle predette unità deve durare il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle operazioni di imbarco e sbarco e di eventuale rifornimento e, in ogni caso, non può superare, di massima, le dodici ore continuative.

Articolo 81 (Servizio di guardiania)

Il servizio di guardiania è obbligatorio a bordo dei mezzi navali, ivi compresi i galleggianti, in disarmo.

A tal fine, a seconda dei casi, il proprietario, l'armatore, l'utilizzatore ovvero il custode giudiziale delle unità, che intendono porre in disarmo i medesimi mezzi navali, possono avvalersi dei marittimi già facenti parte dell'equipaggio della stessa nave o di altri idonei marittimi, nel numero e qualifiche eventualmente, di volta in volta, stabilite dall'Autorità Marittima.

Ai fini della sicurezza, i marittimi incaricati del servizio di guardiania devono:

- assicurare la pronta reperibilità, depositando presso l'Autorità Marittima le proprie generalità ed ogni utile recapito, anche telefonico;
- controllare frequentemente gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità;



- mantenere efficienti gli apparati antincendio e di esaurimento di bordo, al fine di poter intervenire per ogni eventuale emergenza;
- ispezionare frequentemente tutti i locali interni, al fine di accertare eventuali situazioni anomale, riferendo tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi fatto di rilievo che dovesse accadere a bordo, in particolare le situazioni che possano compromettere la sicurezza dei mezzi navali (ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infiltrazioni d'acqua), o generare pericoli d'incendio e/o inquinamento.

Ad ogni buon fine, l'unità in disarmo dovrà, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima, risultare pronta a muovere nel tempo assegnato, o con mezzi propri e/o con mezzi di emergenza, rispettando sempre tutte le norme di legge e/o di buonsenso disicurezza atte ad evitare danni alle persone e/o cose, e senza che tale provvedimento possa dar luogo da parte dell'armatore dell'unità interessata a pretese di alcunché, in quanto si tratta di disposizioni impartite in tema di polizia marittima per insindacabili ragioni di sicurezza.

In mancanza di quanto detto al comma precedente, questa Autorità Marittima procederà d'ufficio, con conseguente addebito dei relativi oneri e/o spese a carico dell'armatore dell'unità interessata.

Articolo 82 (Obblighi per i concessionari)

Ai concessionari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (in regola con la vigente normativa) eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni.

Gli stessi concessionari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, segnaletica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verifichino improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.

I concessionari sono tenuti a comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini l'eventuale schema di regolamentazione viaria da essi adottato all'interno delle rispettive aree in uso, che, per quanto applicabile, non dovrà essere in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

In particolare, lungo i tratti in concessione, interessati dall'imbarco/sbarco di avventori e/o dipendenti dell'esistente attività commerciale di ristorazione, la responsabilità di eventuali sinistri e di ogni altro accadimento inerenti persone e/o cose è posta in capo al titolare di detta attività per quanto attiene alle procedure di sicurezza.

Articolo 83 (Divieti in generale)

In tutto l'ambito portuale, all'imboccatura, nelle acque interne ed in quelle esterne dei porti del Circondario Marittimo di Terrasini, è inoltre vietato:

- La sosta e/o l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo casi di forza maggiore e previa autorizzazione della locale Autorità Marittima;
- Navigare con la propulsione velica;
- Navigare con l'ausilio dell'apparato radar, che dovrà essere spento per tutta la durata di permanenza dell'unità all'interno del porto;



- Mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;
- Lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- Affiggere manifesti, avvisi e stampe in genere, nonché qualsiasi attività propagandistica a mezzo altoparlanti;
- Accendere fuochi;
- Fare il bagno;
- Esercitare qualsiasi tipo di pesca. Tale attività, a norma dell'articolo 79 del Codice della Navigazione, è sottoposta all'autorizzazione del Comandante del Porto;
- Effettuare la vendita ambulante;
- Lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine, salvo quanto disposto in relazione alle reti;
- Gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato;
- Le evoluzioni con scooter acquatici, uso di tavole a vela con o senza l'ausilio della vela, uso di tavole da surf, uso di pattini, jole, mosconi, ed altri natanti simili.
- Ogni altra attività, come regate veliche, sci nautico, attività sportiva in ambito portuale (giocare al pallone, etc.), o altre attività che siano d'intralcio al normale traffico, per lasciare e/o raggiungere l'ormeggio, o non connesse direttamente con il traffico marittimo, a meno di specifica autorizzazione dal parte della locale Autorità Marittima;
- Lo stazionamento di qualsiasi unità (inclusi pattini, jole, mosconi, etc.) nel tratto di arenile presente all'interno dell'area portuale, che potranno essere rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- L'uso di detersivi e di sostanze simili per il lavaggio delle unità ormeggiate e degli autoveicoli in sosta sulle banchine;
- Lo scongelamento di prodotti ittici di qualsiasi natura;
- Depositare in banchina fusti di olio, cavi di ormeggio, spezzoni di catena e altro materiale di scarto derivante dalla manutenzione delle unità;
- Tuffarsi dalla banchine e dai moli.

Articolo 83-bis

(Norma generale di salvaguardia – dotazioni e carburante – obbligo di attenzione)

A salvaguardia della vita e dell'incolumità in mare, ed a tutela della sicurezza marittima in generale, è fatto obbligo a tutti gli utenti del mare di accertarsi, prima di intraprendere qualsiasi tipo di navigazione, che gli apparati motori, di qualsivoglia genere, e tutte le altre dotazioni ed apparecchiature di bordo, siano in perfetta efficienza, e che vi sia carburante a sufficienza.

Articolo 84

(Disposizioni finali – manutenzione delle opere)

L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno dei porti, alla cui manutenzione sono tenuti la Regione



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Siciliana e/o il Genio Civile Opere Marittime e/o il Genio Civile Regionale e/o il Comune di competenza, a norma della L. 84/94.



PARTE V

*Della disciplina del noleggio e della locazione dei
natanti da diporto, e dell'esercizio del diving*



TITOLO X
DELLA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E DEL NOLEGGIO DEI NATANTI DA
DIPORTO

Articolo 85
(Ambito di applicazione)

Abrogato dall'art. 4 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 86
(Adempimenti)

Abrogato dall'art. 4 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 87
(Obblighi del locatore)

Abrogato dall'art. 4 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 88
(Obblighi del noleggiante)

Abrogato dall'art. 4 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 89
(Tariffe)

Abrogato dall'art. 4 dell'Ordinanza n° 07/2023



**Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini**

**TITOLO XI
DELLA DISCIPLINA DEL DIVING**

**Articolo 90
(Campo di applicazione)**
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

**Articolo 91
(Definizioni)**
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

**Articolo 92
(Attività subacquea organizzata a scopo di lucro o per il conseguimento di
brevetti subacquei sportivi)**

Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023



Articolo 93
(Dotazioni di sicurezza)

Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 94
(Norme per le guide e gli istruttori)
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 95
(Norme di sicurezza, segnalamenti)
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 96
(Impiego dei mezzi d'appoggio, segnalamenti)
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 97
(Requisiti di sicurezza dell'unità di appoggio per le attività subacquee)
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 98
(Attività subacquee organizzate da società, circoli sportivi, associazioni, imprese)
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023

Articolo 99
(Divieti per tutte le attività subacquee)
Abrogato dall'art. 5 dell'Ordinanza n° 07/2023



PARTE VI

Norme Finali



TITOLO XII NORME FINALI

Articolo 100 (Sanzioni)

I contravventori al presente Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone o cose a causa dell'inosservanza delle norme ivi contenute, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca, a seconda dei casi, reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1161 e seguenti del Codice della Navigazione.

I contravventori di norme in materia di circolazione stradale saranno puniti ai sensi del Codice della Strada, Decreto Legislativo n° 285/92, e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi della Legge 963/65 e del D.P.R. 1639/68, e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di antinquinamento, scarichi e rifiuti saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di salute pubblica e sicurezza luoghi di lavoro saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo 271/99, del Decreto Legislativo 272/99, del Decreto legislativo 81/08, del Decreto Legislativo 106/09, e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di diporto saranno puniti ai sensi Decreto Legislativo 171/05, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 101 (Segnaletica stradale)

A cura delle Amministrazioni Comunali di Cinisi e Terrasini, e di Trappeto e Balestrate per quanto le presenti norme applicabili, dovranno, ai sensi della vigente normativa ed in particolare del Codice della Strada, essere predisposti ed installati idonei cartelli segnaletici verticali indicanti con chiara e buona visione i divieti previsti dal presente Regolamento, con particolare attenzione a quelli relativi alla sosta/circolazione dei veicoli non autorizzati nell'area operativa portuale, nonché quelli relativi alle disposizioni di cui all'art. 83.

Detti cartelli dovranno essere mantenuti in efficienza e quindi visibili nel tempo.

Dovranno inoltre essere realizzate le segnaletiche orizzontali relativi a:

- identificazione area portuale operativa, distinguendola da quella non operativa aperta alla libera circolazione;
- aree di parcheggio;
- parcheggi destinati a portatori di handicap;
- delimitazione ciglio banchina (1,5 metri).

Le citate Amministrazioni Comunali sono, altresì, incaricate di collocare appositi cartelli in prossimità degli accessi al porto riportante, in più lingue, il seguente avviso:

“ATTENZIONE – IL PORTO E' ZONA DI PERICOLO POTENZIALE PER LA PRESENZA DI BANCHINE NON RECINTATE E CIGLI BANCHINA NON PROTETTI”.

Articolo 102 (Norme transitorie)

Atteso che il porto di Balestrate è interessato dalla fase di completamento dei lavori relativi alle infrastrutture portuali, e considerato che è ancora in corso l'iter istruttorio volto all'affidamento in concessione dell'intero complesso portuale, allo stato resta vigente



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

l'Ordinanza n° 144/03, datata 24 novembre 2003, del Capo del Circondario Marittimo di Palermo, al tempo competente.

Articolo 103

(Vigenza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti, in particolare a tutti gli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria, di osservare e fare osservare il presente Regolamento.

Articolo 104

(Abrogazioni)

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

- n° 79/09, datata 28 luglio 2009, del Capo del Circondario Marittimo di Palermo, al tempo competente;
- n° 32/10, datata 19 aprile 2010, del Capo del Circondario Marittimo di Palermo, al tempo competente.

E' abrogata, altresì, ogni altra ordinanza incompatibile con il presente Regolamento.



ALLEGATI



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Allegato 1/A







Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Allegato 2

MARCA DA
BOLLO
valore corrente

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e
residente in _____ () nella via _____ n° _____, nella qualità di:

☐ proprietario/titolare ☐ rappresentante/presidente/responsabile ☐ comandante/armatore

della ☐ ditta ☐ unità da diporto ☐ associazione ☐ cooperativa ente/comando

☐ peschereccio ☐ altro
(barrare e compilare la voce che interessa)

denominato/a _____

☐ unità iscritta/non iscritta al n° _____ dei R.I.D./RR.NN.MM. e GG. di _____

ormeggiato/a presso il porto di Terrasini-Cinisi, molo " _____ "/Trappeto, molo di levante

C H I E D E

Il rilascio del **PERMESSO DI ACCESSO** al porto di **Terrasini-Cinisi/Trappeto** per l'anno _____ e
per i seguenti mezzi:

NOMINATIVO	AUTOVEICOLO	TARGA	MOTIVO

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini approvato con Ordinanza n° 02/2012 in data 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- 1) che l'autorizzazione di accesso in porto è utilizzabile esclusivamente per il veicolo la cui targa è segnata sullo stesso permesso, essa deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo;
- 2) dell'obbligo di procedere a velocità di sicurezza, comunque non superiore ai 20 km/h;
- 3) di essere a conoscenza che il porto è area di lavoro e chi vi accede lo fa a suo rischio e pericolo;
- 4) di manlevare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini da qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse alla medesima derivare da danni causati dall'uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone trasportate ed ai terzi in generale, essendo le aree del porto da considerarsi al pari di aree di lavoro ove si svolgono peculiari attività.

☐ **dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, riportata nell'allegato 4 del Regolamento del Circondario Marittimo.**

Firma _____

A tale scopo si allega

- copia documento di riconoscimento;



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

- copia fronte-retro del libretto di circolazione degli autoveicoli;
- copia fotostatica polizza assicurativa, in corso di validità, dei veicoli da autorizzare;
- dichiarazione di manleva ed informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- dichiarazione di disponibilità del mezzo, da parte dell'intestatario della carta di circolazione dell'automezzo, volta ad autorizzarne l'utilizzo

Terrasini, li _____

In Fede



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Allegato 2bis

MARCA DA
BOLLO
valore corrente

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e

residente in _____ () nella via _____ n° _____, nella qualità di:

☐ proprietario/titolare ☐ rappresentante/presidente/responsabile ☐ comandante/armatore

della ☐ ditta ☐ unità da diporto ☐ associazione ☐ cooperativa ente/comando

☐ peschereccio ☐ altro

(barrare e compilare la voce che interessa)

denominato/a _____

☐ unità iscritta/non iscritta al n° _____ dei R.I.D./RR.NN.MM. e GG. di Balestrate

ormeggiato/a presso il porto di Balestrate, Molo/Banchina di ponente

C H I E D E

Il rilascio del **PERMESSO DI ACCESSO** al porto di Balestrate per l'anno _____ e per i seguenti mezzi:

NOMINATIVO	AUTOVEICOLO	TARGA	MOTIVO

5) Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini approvato con Ordinanza n° 02/2012 in data 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'Ordinanza nr. 23/2016 datata 29/09/2016 emanata dal medesimo Ufficio Circondariale Marittimo, ed in particolare:

6) che l'autorizzazione di accesso in porto è utilizzabile esclusivamente per il veicolo la cui targa è segnata sullo stesso permesso, essa deve essere esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo;

7) dell'obbligo di procedere a velocità di sicurezza, comunque non superiore ai 20 km/h;

8) di manlevare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini da qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse alla medesima derivare da danni causati dall'uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone trasportate ed ai terzi in generale, essendo le aree del porto da considerarsi al pari di aree di lavoro ove si svolgono peculiari attività.

☐ **dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, riportata nell'allegato 4 del Regolamento del Circondario Marittimo.**

Firma

A tale scopo si allega

- copia documento di riconoscimento;



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

- copia fronte-retro del libretto di circolazione degli autoveicoli;
- copia fotostatica polizza assicurativa, in corso di validità, dei veicoli da autorizzare;
- dichiarazione di manleva ed informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- dichiarazione di disponibilità del mezzo, da parte dell'intestatario della carta di circolazione dell'automezzo, volta ad autorizzarne l'utilizzo;

Terrasini, lì _____

In Fede



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Allegato 3

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

Dichiarazione a cura dell'intestatario della carta di circolazione dell'automezzo

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ proprietario/a del veicolo tipo _____ targato _____ per il quale è stata richiesta l'autorizzazione ad accedere nel porto di **Terrasini-Cinisi/Trappeto**

DICHIARA

che l'utilizzatore dell'autovettura sopra menzionata è il sig. _____

- ☐ Imbarcato sul M/p _____
- ☐ Intestatario del posto barca n° _____ presso il pontile _____
- ☐ In attesa del passaggio di proprietà;

in quanto legato/a dal seguente rapporto (specificare grado di parentela/rapporto di lavoro/altro)
_____.

Terrasini, lì _____

IL DICHIARANTE

L'UTILIZZATORE



All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

**Dichiarazione a cura dell'intestatario della carta di circolazione
dell'automezzo**

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____ n° _____
proprietario/a del veicolo tipo _____ targato _____ per il quale è stata
richiesta l'autorizzazione ad accedere nel porto di **Balestrate**

DICHIARA

che l'utilizzatore dell'autovettura sopra menzionata è il sig. _

☐ Imbarcato sul M/p

☐ Intestatario del posto barca n° _____ presso il pontile

☐ In attesa del passaggio di proprietà;

in quanto legato/a dal seguente rapporto (specificare grado di parentela/rapporto di lavoro/altro)

_____.

Terrasini, lì _____

IL DICHIARANTE

L'UTILIZZATORE



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Chi tratta i tuoi dati personali?

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –Guardia Costiera con sede a Roma in Viale dell'Arte 16; è stato nominato un **Responsabile della protezione dei dati** raggiungibile al seguente recapito e-mail dpo-cgcp@mit.gov.it

Per quale motivo e per quali finalità trattiamo i tuoi dati personali?

Il titolare raccoglie, riceve e tratta i dati personali per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto amministrativo a te riferito in qualità di amministrato o di utente o di potenziale utente di un servizio erogato dal Corpo delle Capitanerie di porto, e deve trattarli nel quadro delle **finalità amministrative**.

Rientrano tra le finalità amministrative **tutti i compiti ed i servizi d'istituto attribuiti per legge alle articolazioni centrali e territoriali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**, quali il soccorso in mare, la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino, il rilascio delle patenti nautiche e delle abilitazioni della gente di mare, nonché l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali per l'acquisizione di beni e servizi.

Come trattiamo i tuoi dati personali?

I tuoi dati personali saranno trattati dal titolare mediante **operazioni o complessi di operazioni, manuali o mediante l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati**.

I tuoi dati saranno trattati **dai dipendenti del titolare e dai collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni** ed in conformità con le istruzioni ricevute sempre e solo nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa, nonché **da soggetti terzi nei casi in cui ciò sia previsto dagli obblighi di legge**.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda all'**informativa completa** nel sito web www.guardiacostiera.it/privacy

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati?

Tutti i dati personali sono conservati per **il tempo strettamente funzionale alla gestione delle finalità** del trattamento. I dati di cui non sia necessaria la conservazione saranno cancellati decorsi i termini riferiti agli obblighi giuridici di conservazione ed i termini di prescrizione.

Quando e perché raccogliamo il tuo consenso anche per altre finalità?

Quando è necessario, cioè **quando il trattamento non è basato su un obbligo di legge**, il titolare raccoglie il tuo consenso facoltativo, esplicito e separato. Ciò avviene per:

- * svolgere attività di comunicazione istituzionale;
- * rilevare la qualità dei servizi;
- * svolgere indagini statistiche.

Con chi vengono condivisi i dati personali?

I tuoi dati possono essere comunicati alle **altre amministrazioni pubbliche** che condividono con il titolare un obbligo di legge sul medesimo rapporto amministrativo o che abbiano l'obbligo di legge a ricevere e trattare i dati. I tuoi dati **non sono diffusi pubblicamente, se non nei casi previsti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa e non sono condivisi con privati a fini di marketing**.

Come garantiamo i tuoi diritti?

Per l'esercizio dei tuoi diritti puoi rivolgerti al Responsabile della protezione dei dati personali inviando **una mail a dpo-cgcp@mit.gov.it** allegando una copia di un **documento di identità ed impiegando gli appositi moduli** predisposto a tal fine. Inoltre, puoi inviare una richiesta tramite pec all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it oppure una comunicazione scritta indirizzata al titolare.



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Allegato 5

MARCA DA BOLLO LEGALE UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRASINI ANNO _____ AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO NEL PORTO DI _____ N. _____ / _____ MACCHINE PRIVATE DITTA/ASS./MMPP TARGA: _____ PER DELEGA DEL COMANDANTE DEL PORTO CAPO SEZIONE TECNICA/AMMINISTRATIVA - OPERATIVA	La presente autorizzazione di accesso è strettamente personale e relativa al veicolo la cui targa è indicata sul fronte. Essa deve essere sempre esposta all'interno del veicolo, in luogo ben visibile. La presente autorizzazione può essere in qualsiasi momento revocata ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima. La medesima consente l'accesso ed il transito nell'area portuale operativa di Terrasini secondo la normativa vigente e la segnaletica indicata. Essa consente altresì la sosta esclusivamente nelle aree a ciò destinate. Le aree portuali operative sono zone di lavoro. Chi vi accede lo fa a proprio rischio e pericolo, assumendosene le conseguenti responsabilità.
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.P.R. 641/1972 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRASINI ANNO _____ AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO NEL PORTO DI _____ N. _____ / _____ MACCHINE PRIVATE DITTA/ASS./MMPP TARGA: _____ PER DELEGA DEL COMANDANTE DEL PORTO IL CAPO SEZIONE TECNICA/AMMINISTRATIVA - OPERATIVA	La presente autorizzazione di accesso è strettamente personale e relativa al veicolo la cui targa è indicata sul fronte. Essa deve essere sempre esposta all'interno del veicolo, in luogo ben visibile. La presente autorizzazione può essere in qualsiasi momento revocata ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima. La medesima consente l'accesso ed il transito nell'area portuale operativa di Terrasini secondo la normativa vigente e la segnaletica indicata. Essa consente altresì la sosta esclusivamente nelle aree a ciò destinate. Le aree portuali operative sono zone di lavoro. Chi vi accede lo fa a proprio rischio e pericolo, assumendosene le conseguenti responsabilità.



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Allegato 6

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

Marca
Da Bollo
Legale

Marca
Da Bollo
Legale
(da allegare)

Parte Riservata all'Ufficio Circondariale Marittimo di
Terrasini

Ricevuta il _____
Prot. n. _____ in data _____

TIMBRO
TONDO

Firma _____

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA AD EFFETTUARE LAVORI A BORDO SENZA L'AUSILIO DI FONTI TERMICHE

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e
residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono
_____/____ in qualità di (barrare la voce che interezza):

- ☐ titolare dell'impresa - capo commessa _____;
- ☐ comandante della nave;
- ☐ armatore della nave.

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità
_____ iscritta al n. _____ ☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle Matricole di
_____ t.s.l. _____ attualmente ormeggiata presso
_____, dei seguenti lavori:

DICHIARA

- la ditta incaricata dei lavori è (in caso di più ditte indicare la ditta capo commessa designata dall'armatore/comandante): _____;
- che i lavori ☐ immobilizzano/☐ non immobilizzano la nave;
- che i lavori ☐ comportano/☐ non comportano modifiche al progetto originale dello scafo;
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/'08, D.Lgs. 271/'99, D.Lgs. 272/'99, e di sicurezza in genere, e di cui al REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini, approvato con Ordinanza n°02/2012 del 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni;

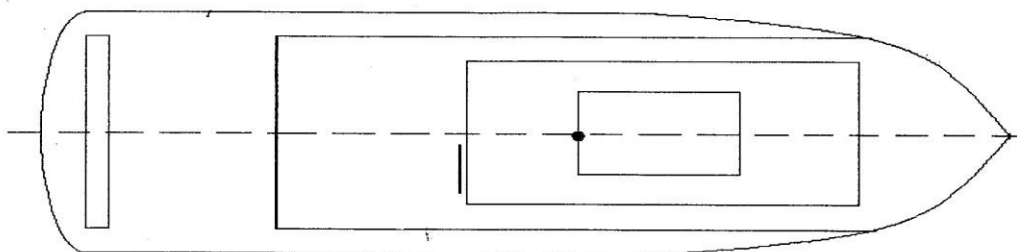


Ufficio Circondariale Marittimo

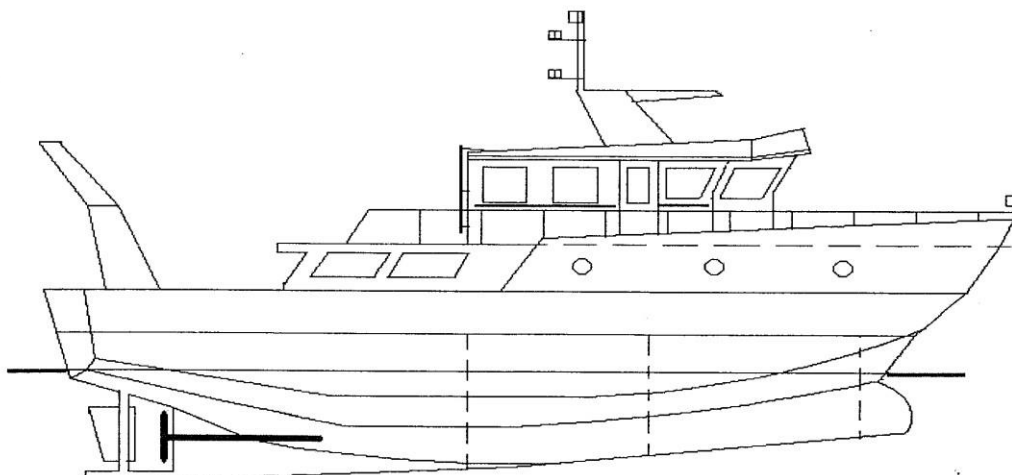
di Terrasini

- il volume dello scafo interessato ai lavori non presenta pericoli in relazione all'esecuzione dei lavori programmati, e sono state effettuate le operazioni di bonifica necessarie all'esecuzione dei medesimi;
- **di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, riportata nell'allegato 4 del Regolamento del Circondario Marittimo.**

Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



Terrasini, li ____ / ____ / ____

(IL COMANDANTE/ARMATORE DELLA NAVE)*

(il titolare dell'impresa che esegue i lavori - Capo commessa)



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA/CAPO COMMESSA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____

DICHIARA:

- il responsabile tecnico dei lavori a bordo è: _____;
- di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al D.Lgs. 272/'99 ed al D.Lgs. 81/'08, che è stato inviato alla A.S.P. competente per territorio;
- di aver concertato con il comandante/armatore dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori.
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/'08, D.Lgs. 271/'99, D.Lgs. 272/'99, e di sicurezza in genere, e di cui al REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini, approvato con Ordinanza n°02/2012 del 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni

Si allega:

- progetto dell'intervento (in caso di modifiche al progetto originario dello scafo) vistato dall'Ente tecnico.

Terrasini, ____ / ____ / ____

Il titolare dell'impresa

Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile tecnico dei lavori, preso atto dell'istanza di cui sopra, si impegna a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche e di buona tecnica in genere, nonché le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Terrasini, ____ / ____ / ____

Il responsabile dei lavori

Marca
Da Bollo
Legale



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
GUARDIA COSTIERA



NULLA OSTA AD EFFETTUARE LAVORI A BORDO SENZA L'AUSILIO DI FONTI TERMICHE

VISTA: L'istanza su riportata.

SI RILASCI A NULLA OSTA

all'esecuzione di quanto richiesto, nel rispetto della normativa di sicurezza, e del Regolamento del Circondario. L'Autorità Marittima si riserva di appurare l'effettiva sussistenza di quanto dichiarato.

IL COMANDANTE

Per accettazione

Terrasini, li ____ / ____ / ____ Firma _____



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Allegato 7

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

Marca
Da Bollo
Legale

Marca
Da Bollo
Legale
(da allegare)

Parte Riservata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini	
Ricevuta il _____ Prot. n. _____ in data _____	
TIMBRO TONDO	Firma _____

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI TERMICHE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____ / ____ / ____ e
residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono
____ / _____ in qualità di (barrare la voce che interezza):

- ☐ titolare dell'impresa - capo commessa _____;
- ☐ comandante della nave;
- ☐ armatore della nave.

CHIEDE

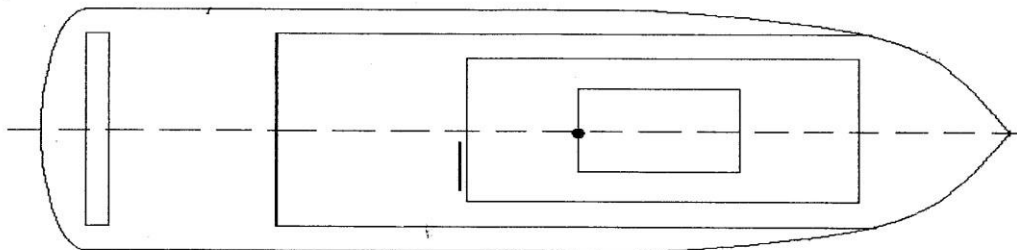
a codesta Autorità Marittima il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità
_____ iscritta al n. _____ ☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle Matricole di
_____ t.s.l. _____ attualmente ormeggiata presso
_____, dei seguenti lavori mediante uso della fonte termica
_____:

- **Tipo A – Lavori in ambienti esterni:** ☐ SI - ☐ NO
 - ☐ Lavori esteri alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, castello);
 - ☐ Lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
 - ☐ Altro: _____.
- **Tipo B – Lavori in ambienti interni “semi-chiusi”:** ☐ SI - ☐ NO
 - ☐ Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
 - ☐ Altro: _____.

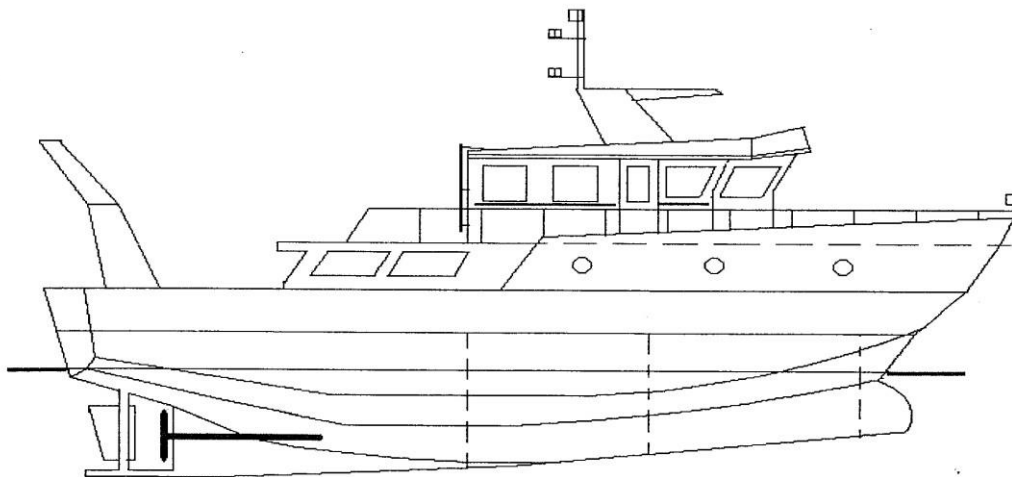


Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



nei locali evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga. Durata presunta: giorni lavorativi_____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE

- Di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni di cui al REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO di Terrasini, approvato con Ordinanza n.02/2012 in data 26/01/2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- Di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoro, nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;
- Di allegare il certificato di "non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico del porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
- Di essere a conoscenza, ed in regola, con le norme contenute nel D.Lgs. 271/99, nel D.Lgs. 272/99, nel D.Lgs. 81/08, e di sicurezza in genere, e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la persona esperta, responsabile dell'operazione, è il Sig. _____;
- Che i lavori saranno eseguiti ☐ dalla ditta _____ / ☐ da personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente dal comando di bordo e/o dell'impresa (capo commessa);
- Che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo ☐ sono / ☐ non sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- Che la nave ☐ è / ☐ non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- Carico esistente a bordo (natura) _____;
- Carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
- Che durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
- Che non sarà fatto uso di fiamma, o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- Che ☐ è stato / ☐ non è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

- Che ☐ sono / ☐ non sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
- Di aver presentato in data ____/____/____ alla competente Azienda Sanitaria Provinciale il "Documento di Sicurezza" previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
- ☐ è / ☐ non è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di n. ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio ____ (generalità);
- Sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 - N. ____ estintori portatili di tipo ____;
 - N. ____ coperte ignifughe;
 - N. ____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;
 - N. ____ altro (specificare) ____.
 - Le vie di fuga per gli operatori saranno mantenute sempre disponibili ed illuminate;
 - In ogni locale o zona ove si usa la fiamma, il persona dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione antincendio, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima, dotato di apposita attrezzatura di estinzione incendi presterà servizio;
 - I lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
 - Dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo;
 - Per i lavori da effettuarsi su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;
 - Si atterrà a quanto previsto dal regolamento del porto di Terrasini.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità marittima, NON saranno effettuati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali per le eventuali dichiarazioni false e mendaci espresse con la presente richiesta.

Dichiara, infine, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, riportata nell'allegato 4 del Regolamento del Circondario Marittimo.

CHIEDO

di poter effettuare i lavori con la "procedura semplificata" di cui all'art. 46 e succ. del D.L.vo n. 272/99, e successive modifiche e/o integrazioni, considerando che le operazioni che dovrò effettuare rientrano nella tipologia delle attività dei lavori di "lieve entità", a basso rischio, previsti dal REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini, approvato con Ordinanza n°02/2012 del 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Terrasini, lì ____/____/____

(IL COMANDANTE DELLA NAVE/ARMATORE)

(il titolare dell'impresa che esegue i lavori - Capo commessa)

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA INCARICATA/CAPO COMMESSA

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
della ditta _____

DICHIARA:

- il responsabile tecnico dei lavori a bordo è: _____;
- di aver predisposto il documento di sicurezza in conformità al D.Lgs. 271/99, D.Lgs. 272/99 ed al D.Lgs. 81/08, che è stato inviato alla A.S.P. competente per territorio;



Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini

- di aver concertato con il comandante/armatore dell'unità ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori.
- di conoscere ed osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 271/99, D.Lgs. 272/99, e di sicurezza in genere, e di cui al REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini, approvato con Ordinanza n° 02/2012 del 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Si allega:

- progetto dell'intervento (in caso di modifiche al progetto originario dello scafo), vistato dall'Ente tecnico.

Terrasini, ____/____/____

Il titolare dell'impresa

Il sottoscritto _____ in qualità di responsabile tecnico dei lavori, preso atto dell'istanza di cui sopra, si impegna a garantire il rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche e di buona tecnica in genere, nonché le prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Marittima.

Terrasini, ____/____/____

Il responsabile dei lavori

Marca
Da Bollo
Legale



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
GUARDIA COSTIERA



NULLA OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI TERMICHE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA

VISTA: L'istanza su riportata.

SI RILASCI A NULLA OSTA

all'esecuzione di quanto richiesto, nel rispetto della normativa di sicurezza, e del Regolamento del Circondario. L'Autorità Marittima si riserva di appurare l'effettiva sussistenza di quanto dichiarato.

IL COMANDANTE

Per accettazione

Terrasini, li ____/____/____ Firma _____



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Marca
Da Bollo
Legale

Marca
Da Bollo
Legale

(da allegare)

Allegato 8
All'Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini
Sezione T.A.O.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE **AL VARO/ALAGGIO MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTOGRU**

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____
a _____ e residente in _____ provincia (____)
alla Via/Piazza _____ n° _____, in qualità di _____
della Ditta _____ con sede legale a _____ in Via
_____ n° _____.

CHIEDE

A codesto Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi del REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini, approvato con Ordinanza n°02/2012 del 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio dell'autorizzazione per effettuare operazioni di Varo/Alaggio presso la banchina _____ del Porto di Terrasini, per l'anno _____, mediante l'utilizzo di Autogru con le seguenti caratteristiche:

- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____

DICHIARA

1. di essere a conoscenza, ed in regola, con le norme di sicurezza di cui ai D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 271/99, D.Lgs. 272/99, e di sicurezza in genere, e successive modifiche ed integrazioni;
2. di essere a conoscenza delle norme contenute nel REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO di Terrasini, approvato con Ordinanza n°2/2012 del 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni;
3. che l'imbarcazione da alare/varare è in possesso della documentazione in corso di validità;
4. di aver verificato la stabilità della banchina in relazione ai mezzi impiegati per il varo/alaggio delle imbarcazioni ed al mezzo di trasporto;
5. di utilizzare per il trasporto della citata unità da o per il porto veicoli in possesso della documentazione prevista dalle vigenti norme del codice della strada;
6. di essere stato autorizzato al trasporto eccezionale di _____;
7. di porre in essere tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal piano di sicurezza in ragione dell'operazione di cui sopra;
8. di aver verificato la capacità di carico del mezzo adibito al varo/alaggio in relazione al peso dell'unità;
9. **di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, riportata nell'allegato 4 del Regolamento del Circondario Marittimo.**

A tale scopo dichiara di essere in possesso della seguente documentazione:



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

- a.** Verbale di verifica dei mezzi di sollevamento rilasciato dalla ASP competente per territorio ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, e successive modifiche e/o integrazioni;
- b.** Dichiarazione di inizio/proseguo attività (ex art. 68 Codice della Navigazione);
- c.** Documento di Sicurezza, inviato alla A.S.P. competente per territorio;
- d.** Polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie.

Terrasini, li ____ / ____ / ____

In Fede



Marca
Da Bollo
Legale



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI TERRASINI
GUARDIA COSTIERA



AUTORIZZAZIONE AL VARO/ALAGGIO
MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTOGRU

IL COMANDANTE

del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto,

VISTA l'istanza in data __/__/__, con la quale la ditta "_____", con sede legale a _____ in via _____ n° ____, ha chiesto

l'autorizzazione ad effettuare operazioni di Varo/Alaggio mediante l'utilizzo di autogru per l'anno _____;

VISTO il Decreto Legislativo 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ed i DD.LLggss. 271/99 e 272/99;

VISTA la propria Ordinanza n° 02/2012 in data 26.01.2012, che approva il REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO di Terrasini, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione Marittima e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché gli articoli 6, comma 4 e 47 del D.L.vo n° 285/92 (Codice della Strada).

AUTORIZZA

La ditta "_____", con sede legale a _____ in via _____ n° ____, ad effettuare, nell'anno _____, operazioni di Varo/Alaggio, mediante l'utilizzo di autogru, targa _____, portata _____, presso _____ del porto di Terrasini, con l'osservanza delle norme di legge vigenti e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- l'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere resa non transitabile da pedoni e/o autovetture durante l'operazione stessa;
- dovrà essere verificata la tenuta della banchina destinata all'operazione in relazione ai pesi da movimentare; tutte le operazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato e/o abilitato;
- le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogru dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno di 5 (cinque) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio/in acqua;
- le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, ed in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone; la medesima non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

- f) il direttore tecnico dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalle normative in vigore;
- g) al termine delle operazioni, il richiedente dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; le unità alate, così come eventuali carrelli di rimorchio e simili, non potranno rimanere in ambito portuale oltre un ora dall'avvenuta operazione;
- h) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche annuali;
- i) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche periodiche trimestrali delle fasce e delle funi;
- j) nei pressi del mezzo di sollevamento devono essere disponibili degli estintori;
- k) il personale a terra e quello in cabina, che manovra il mezzo, devono essere collegati tra loro con ricetrasmittenti;
- l) tutto il personale impegnato nell'operazione dovrà indossare le protezioni individuali antinfortunistiche previste dai documenti di sicurezza, ed in particolare: casco, guanti, scarpe antinfortunistiche e giubbotto di salvataggio ad alta visibilità;
- m) le macchine operanti devono avere ben visibile il massimo peso sollevabile;
- n) tutte le operazioni dovranno essere coperte da polizza assicurativa per responsabilità civile in relazione al valore dei beni movimentati ed in relazione ad eventuali danni causati da tali operazioni.

Nel caso di inosservanza delle predette prescrizioni questa Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, provvederà eventualmente a sospendere/annullare la presente Autorizzazione, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di qualsiasi tipo di risarcimento o indennizzo da parte di chiunque.

L'interessato è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO di Terrasini, ed in genere della pertinente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza in genere, in relazione in particolare alla specifica attività che si accinge ad effettuare.

L'Amministrazione Marittima si intende ad ogni effetto manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni in dipendenza della presente autorizzazione, che è rilasciata ai soli fini di sicurezza portuale.

Terrasini, li ____ / ____ / ____

IL COMANDANTE

Per accettazione delle prescrizioni

Terrasini, li ____ / ____ / ____ Firma _____



**Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini**

Allegato 10

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini
Settore Tecnica

DITTA _____

COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE DI VARO/ALAGGIO

Il sottoscritto _____ nato il ____ / ____ / ____

a _____ e residente in _____ provincia (____)

in Via/Piazza _____ n° _____, in qualità di _____ della Ditta
in intestazione, comunica che il giorno ____ / ____ / ____ alle ore ____ : ____ effettuerà

l'operazione di ☐ ALAGGIO ☐ VARO dell' ' imbarcazione _____ matricola
_____ lunga mt. _____ larga mt. _____ TSL _____ CV _____,

mediante l'utilizzo di autogru di proprietà.

L'imbarcazione alata verrà trasportata presso _____

(da compilarsi solo in caso di alaggio)

per eseguire i seguenti lavori: _____

(da compilarsi solo in caso di alaggio)

Con Osservanza

Terrasini, li ____ / ____ / ____

IL RICHIEDENTE

[illegible]



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Marca
Da Bollo
Legale

Marca
Da Bollo
Legale
(da allegare)

Allegato 12

All'Ufficio Circondariale Marittimo
di Terrasini
Settore Tecnica

OGGETTO: **Bunkeraggio** a mezzo autobotte all'impianto fisso n° _____ di proprietà della ditta _____ per l'anno _____.

Si prega di voler autorizzare ad effettuare il bunkeraggio di tonn. _____ con n° _____ autobotti all'impianto fisso in oggetto citato, per l'anno _____, a mezzo della ditta adibita al trasporto _____.

Il sottoscritto _____
in qualità di _____ della Ditta _____
con sede in _____,
Titolare di atto concessorio n° _____, per il mantenimento di un distributore di carburante nel porto di Terrasini,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel REGOLAMENTO DEL CIRCONDARIO di Terrasini, approvato con Ordinanza n° 02/2012 in data 26.01.2012, e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere a conoscenza, e di essere in regola, con le norme di sicurezza di cui ai D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 271/99, D.Lgs. 272/99, e di sicurezza in genere, e successive modifiche ed integrazioni;
- di essere a conoscenza, e di essere in regola, con le norme di cui al D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.
- di essere in possesso di concessione demaniale marittima, in corso di validità.
- di essere in regola con i collaudi e le ispezioni di cui agli artt. 48 e 49 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, con le ispezioni annuali alle manichette, e con tutti i controlli contemplati in genere dalla legge.
- che osserverà le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesto Comando riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- che i mezzi antincendio sono in perfette condizioni e provate all'impiego.
- che interverrà personale dei **Vigili del Fuoco** ☐ / **guardie ai fuochi** ☐
Si fa presente che si provvederà ad inviare settimanalmente le comunicazioni relative alle operazioni di rifornimento, indicando inoltre:
 - a) giorno e ora;
 - b) durata prevista dell'operazione;
 - c) targa dell'autobotte;
 - d) conducente.

Terrasini, lì, ____ / ____ / ____.

In fede



Ufficio Circondariale Marittimo

di Terrasini

Allegato 13



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Terrasini

Via delle Capitanerie di Porto, 1 – 90049 Terrasini

Tel. 091/8682501 – pec cp-terrasini@pec.mit.gov.it pei ucterrasini@mit.gov.it

AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO CON AUTOBOTTE

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Terrasini, Tenente di Vascello (CP) sottoscritto:

VISTA l'istanza presentata in data _____ dal titolare dell'impianto di distribuzione fisso, ubicato in prossimità del Molo B del porto di Terrasini-Cinisi, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'operazione di bunkeraggio di tonn. _____ di carburante con nr. ____ autobotti per l'anno _____;

VISTI il D.lgs. 81/08, D.lgs. 271/99, D.lgs. 272/99, e di sicurezza in genere, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento del Circondario Marittimo, approvato con Ordinanza n°02/2012 in data 26.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli artt. 30 e 81 del codice della navigazione marittima e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del C.N., nonché gli artt. 6, comma 4, e 47 del D.lgs. 285/92 (codice della strada);

VISTI il verbale di ispezione triennale ex art. 49 R.C.N della commissione locale ex art. 48 R.C.N. relativo all'impianto di distribuzione carburanti della società GE.I.CA. redatto in data _____ con/senza prescrizioni;

AUTORIZZA

ad eseguire le operazioni di bunkeraggio per come richiesto, **nell'anno** _____, con l'utilizzo di autobotti, a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni impartite con i verbali di ispezione triennale citati in premessa e quelle previste dal Regolamento del Circondario Marittimo, approvato con Ordinanza n°02/2012 in data 26.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

L'interessato è tenuto a rispettare la pertinente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza in genere, in relazione alla specifica attività che si accinge ad effettuare.

Questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione, a suo insindacabile giudizio, qualora si riscontrassero inadempienze e/o violazioni alle disposizioni/prescrizioni contenute nel suddetto Regolamento e si ritiene manlevata da ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in dipendenza delle attività oggetto della presente autorizzazione.

Il presente atto non esime l'interessato dall'obbligo di munirsi di ogni altro eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori coinvolti dall'attività posta in essere.

Terrasini, li _____

Per accettazione delle prescrizioni

Terrasini, li ____/____/____ Firma _____

IL COMANDANTE